

Relazione illustrativa

Il presente decreto legislativo si compone di tre articoli.

Con **l'articolo 1** del presente decreto, in attuazione dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», sono apportate modifiche alla disciplina relativa al regime di adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Il citato regime era stato già oggetto di una profonda riforma, effettuata con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, sempre in attuazione della delega per la riforma fiscale.

In particolare, il **comma 1** modifica gli articoli 4, 6, 7 e 7-*bis* del decreto legislativo n. 128 del 2015.

Il **comma 1, lettera a)** introduce una disposizione di carattere sanzionatorio per le ipotesi in cui venga rilasciata una certificazione, di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 128 del 2015, infedele, rinviando alla disciplina prevista per la certificazione tributaria o "visto pesante", dal decreto legislativo n. 241 del 1997. La norma disciplina, inoltre, i casi di infedeltà della certificazione, stabilendo che la stessa si considera infedele ove:

- a) è resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*ter* del decreto legislativo n. 128 del 2015;
- b) non vi è corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente al certificatore stesso;
- c) il certificatore attesta falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti di cui al comma 1-*ter* del decreto legislativo n. 128 del 2015.

La norma prevede, inoltre, che in caso di certificazione infedele l'Agenzia dell'entrate ne debba tenere conto ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo.

Il **comma 1, lettera b), numero 1**, revisiona la disciplina in materia di "gestione delle questioni riferibili a precedenti periodi di imposta al momento di accesso al regime" contenuta nell'articolo 6, comma 3-*ter*, del decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 3) del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, estendendo alla comunicazione spontanea di fattispecie precedenti all'ingresso al regime il medesimo regime premiale previsto per le comunicazioni preventive. La disposizione prevede altresì che le suddette comunicazioni contengano gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148, nonché l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente.

Il **comma 1, lettera b), numero 2**, in aderenza ai criteri direttivi della legge delega n. 111 del 2023, con particolare riguardo al delitto di infedele dichiarazione previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, modificando l'articolo 6, comma 4, dispone una "esclusione della rilevanza penale del fatto di reato" per le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale, comunicati preventivamente all'Agenzia delle entrate nell'ambito delle interlocuzioni in seno al regime, piuttosto che una "causa di non punibilità".

In coerenza con le previsioni dello stesso decreto legislativo n. 74 del 2000 e con lo spirito del regime, la norma esplicita quanto già indirettamente desumibile dal precedente impianto normativo, cioè che



l'esimente penale non è riconosciuta per le violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti.

La norma contenuta nel **comma 1, lettera b), numero 3**, disciplina la decorrenza della disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 5), ed avente ad oggetto l'esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi richiesti dai rappresentanti dei Gruppi IVA dei soggetti aderenti al regime, stabilendo che non è dovuta la polizza per i rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto (analogo principio è stato dettato dalla Circolare 38/E/2016 dell'Agenzia delle entrate a proposito della precedente norma esonerativa).

Le disposizioni contenute nel **comma 1, lettera b), numero 4**, aggiungendo un comma *6-quinquies* all'articolo 6, intendono coordinare le disposizioni che prevedono le riduzioni dei termini di decadenza del potere accertativo per i soggetti al regime di adempimento collaborativo con quella, pari a due anni, prevista per i contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La norma intende coordinare le riduzioni dei termini di decadenza dell'azione accertatrice, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 6), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale è certificato da professionisti indipendenti e che abbiano ottenuto la certificazione tributaria di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con quella, pari a due anni, prevista per i contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500 di cui dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilendo che le citate riduzioni non sono cumulabili.

Le disposizioni contenute nel **comma 1, lettera c)**, che modifica l'articolo 7, comma *1-quater*, è intesa a modificare la normativa in materia di requisiti soggettivi di ingresso al regime, prevedendo che l'accesso al regime per le imprese appartenenti ai gruppi sia riconosciuto ai soggetti che fanno parte del gruppo inteso in senso civilistico (attualmente il concetto di gruppo è declinato in termini di appartenenza al medesimo "consolidato nazionale ex articolo 117 e seguenti del TUIR").

In coerenza con i criteri direttivi della Legge delega n. 111 del 2023, la norma prevede, invece, che l'accesso al regime sia riconosciuto ai soggetti che fanno parte di un medesimo gruppo di imprese inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del Codice Civile. Questo intervento ha l'obiettivo di ampliare le possibilità di accedere al regime per "trascinamento", riconoscendo la prassi prevalente nei gruppi, i quali tendono ad adottare un assetto organizzativo coerente per tutte le loro società e ad impostare un sistema di controllo del rischio fiscale con un indirizzo univoco e integrato da parte delle varie unità operative, spesso gestito da un'unica funzione con responsabilità trasversali.

Le disposizioni contenute nel **comma 1, lettera d)**, estendono il regime della *penalty protection* amministrativa anche ai rischi comunicati mediante interpello da parte dei soggetti aderenti al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, di cui all'articolo *7-bis*. In coerenza con quanto proposto per i soggetti in *cooperative*, la norma dispone, altresì, l'"esclusione della rilevanza penale del fatto di reato" per le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati preventivamente all'Agenzia delle entrate nell'ambito delle interlocuzioni in seno al regime, in luogo di una "causa di non punibilità".



Le disposizioni contenute nell'**articolo 1, comma 2**, pongono a carico dei soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, esonerati dal rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 128 del 2015, un obbligo di attestare con cadenza triennale l'efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Infine, **l'articolo 1, comma 3**, revisiona la disciplina in materia di gestione delle questioni riferibili a precedenti periodi di imposta al momento di accesso al regime applicandola anche ai soggetti già ammessi al regime alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221. La disposizione estende ai soggetti già aderenti al regime alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 il regime premiale previsto dall'articolo 6, comma 3-*ter* del decreto legislativo n. 128 del 2015 per la segnalazione rischi relativi a periodi di imposta precedenti all'ingresso nel regime, stabilendo che, per tali soggetti, il termine di 120 giorni entro cui effettuare le suddette comunicazioni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In attuazione dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», con **l'articolo 2** del presente decreto vengono apportate delle modifiche alle disposizioni sugli adempimenti tributari, già oggetto di revisione ad opera del decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari».

Nello specifico, **l'articolo 2, comma 1**, modifica il termine previsto dal vigente articolo 9-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di prevedere che, a decorrere dal 2025, i programmi informatici di ausilio per la compilazione degli ISA sono resi disponibili a partire dal 15 aprile (in luogo del 15 marzo). In tal modo, sono allineati al 15 aprile i termini iniziali per la disponibilità dei programmi informatici per la compilazione degli ISA, per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo e per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

L'**articolo 2, comma 2**, modifica l'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e, per l'effetto, apporta delle modifiche alla disciplina dei versamenti periodici IVA prevedendo che il versamento dell'IVA e debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre, anche se di importo inferiore al limite di euro 100, è effettuato entro la scadenza del 16 gennaio dell'anno successivo.

L'**articolo 2, comma 3**, modifica l'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, anticipando al 16 novembre (ossia alla scadenza ordinaria del terzo trimestre), rispetto al 16 dicembre stabilito dalla previgente disposizione, il termine ultimo entro cui effettuare il versamento dell'IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi tre trimestri dell'anno, nell'ipotesi in cui l'importo dovuto sia inferiore al limite di 100 euro.

L'**articolo 2, comma 4**, apporta delle modifiche all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevedendo che, a decorrere dal 2025, l'accesso alla dichiarazione precompilata può essere effettuato, oltre che da un centro di assistenza fiscale o da un iscritto o un nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili



abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale, anche da uno degli altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (ad esempio, società tra professionisti). Tali soggetti possono accedere, previa acquisizione di apposita delega da parte del contribuente, alle dichiarazioni dei redditi precompilate che devono essere presentate utilizzando il modello Redditi persone fisiche, per le quali non è previsto l'obbligo di rilascio del visto di conformità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L'**articolo 2, comma 5**, modifica l'articolo 4, comma 6-*quinqüies*, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, aggiungendovi un ulteriore periodo, mediante il quale si prevede che, dal 2025, le certificazioni di cui al comma 6-*ter* dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

L'**articolo 2, comma 6**, apporta delle modifiche al decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.

In particolare:

- la **lettera a)** apporta modifiche all'articolo 11. Nello specifico al comma 1 le parole “30 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre” e le parole “nono mese” sono sostituite dalle seguenti: “decimo mese”. Pertanto, viene fissata al 31 ottobre (in luogo del 30 settembre), già a partire dal 2024, il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP. Per i soggetti IRES il termine è fissato all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Invece, al comma 3 le parole “1° aprile”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti “15 aprile”, le parole “30 settembre”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti “31 ottobre” e le parole “nono mese” sono sostituite dalle seguenti “decimo mese”. Pertanto, si prevede che le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, a partire dal 2025, possono essere presentate a partire dal 15 aprile. Resta fermo il termine del 30 aprile per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata. Analoga disposizione è prevista per il modello 770, che potrà essere presentato a partire dal 15 aprile di ciascun anno.
- la **lettera b)** sostituisce l'articolo 23, comma 1, mirando al rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale, chiarendo che l'area riservata del contribuente espone anche alcuni dati, atti e comunicazioni relativi al medesimo contribuente, che sono comunicati all'Agenzia delle entrate da altri soggetti, come, ad esempio, le certificazioni uniche.
- la **lettera c)** elimina dall'articolo 24, comma 1, le parole «dell'importo complessivo», prevedendo che per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi giornalieri anonimi possa avvenire anche senza ricorrere ai registratori telematici o alla procedura *web* messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate ma, al ricorrere delle condizioni previste anche utilizzando soluzioni *software* installate su qualsiasi dispositivo che garantiscano la sicurezza e l'inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante detta modalità di pagamento. Tenuto conto



che allo stato attuale nei registratori telematici viene effettuata la memorizzazione dei singoli scontrini, mentre la trasmissione all'Agenzia delle entrate riguarda il solo totale dei corrispettivi giornalieri, al fine di evitare dubbi applicativi, con la proposta normativa in esame si prevede l'eliminazione delle parole "*importo complessivo*".

Con l'**articolo 3** del decreto in commento, in attuazione dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», vengono apportate delle modifiche al Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13 recante «Disciplina del Concordato preventivo biennale».

In particolare, l'articolo 3 reca delle modifiche agli articoli 8, 9, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 31 e 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. Viene, infine, abrogato l'articolo 38 del medesimo decreto.

Nello specifico, l'**articolo 3, comma 1, lettera a)**, reca modifiche all'articolo 8, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 13 del 2024. Mediante la modifica effettuata all'articolo 8, comma 1 del decreto viene prorogata dal 1° aprile al 15 aprile la data entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, i programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato. Inoltre, viene sostituito l'articolo 8 comma 4 del decreto n. 13 del 2024, prevedendo che per l'anno 2024 i predetti programmi informatici sono resi disponibili rispettivamente entro il 15 giugno per i soggetti di cui al Capo II, ed entro il 15 luglio per i soggetti di cui al Capo III.

L'**articolo 3, comma 1, lettera b)**, sostituisce l'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo n. 13 del 2024. In particolare, viene previsto che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare possono aderire alla proposta di concordato entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Viene, infine, previsto che, per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.

L'**articolo 3, comma 1, lettera c)** modifica l'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 13 del 2024, inserendovi, dopo la lettera b), le lettere c), d) ed e) mediante le quali sono previste ulteriori cause di esclusione al concordato preventivo biennale. In particolare, l'accesso a tale misura è inibito ai contribuenti che *i)* con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta di concordato hanno conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni (lett. c); *ii)* ai contribuenti che hanno aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 (lett. d), in tal modo eliminando la possibilità che un soggetto aderisca alla proposta di concordato definita per una tipologia di contribuente diversa da quella a cui appartiene realmente il soggetto; *iii)* per le società e gli enti che, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, risultino



interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero le società di persone e le associazioni che risultino interessate da modifiche della compagine sociale (lett. e).

L'**articolo 3, comma 1, lettera d)**, modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 13 del 2024, il quale riguarda la determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini del concordato preventivo biennale mediante l'inserimento, dopo la lett. b), della lettera c), prevedendo che non vengono considerati nella determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini del concordato preventivo biennale i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque, riferibili all'attività artistica o professionale di cui all' articolo 54, comma 1-quater del TUIR. In tal modo, atteso che il reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato riguarda la gestione caratteristica dell'attività, la modifica intende escludere nella determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini del concordato preventivo biennale ciò che non rientra in tale gestione caratteristica. Inoltre, viene apportata una modifica all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo n. 13 del 2024 mediante l'inserimento, dopo la parola "*nonché*" delle seguenti "*i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e*". Per effetto di tale modifica si prevede, pertanto, che il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché *i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro.*

L'**articolo 3, comma 1, lettera e)**, modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 13 del 2024, riguardante la determinazione del reddito d'impresa ai fini del concordato preventivo biennale, al fine di escludere ciò che non rientra nella gestione caratteristica dell'attività di impresa.

A tal fine, all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo n. 13 del 2024 viene:

- modificata la lettera a) sostituendo le parole "*nonché minusvalenze e sopravvenienze passive*" con le seguenti: "*nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti*";
- sostituita la lettera b), al fine di escludere dal reddito oggetto di concordato tutte le componenti di reddito afferenti la partecipazione in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR, facendo riferimento solo agli utili o ai dividendi di cui all'art. 89 del TUIR, con la seguente: "*b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al di cui all'articolo 115 o all'articolo 116 del citato testo unico, ovvero utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del citato testo unico. Ai fini dell'individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico*".
- modificato il comma 2, sostituendo le parole "*le minusvalenze e sopravvenienze passive*" con le parole "*le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti*"
- modificato il comma 2, sostituendo le parole "*i redditi*" con le seguenti "*gli utili e le perdite*".

L'**articolo 3, comma 1, lettera f)**, interviene sull'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo n. 13 del 2024, relativo alla determinazione del valore della produzione netta ai fini del concordato preventivo, con particolare riferimento agli enti non commerciali che svolgono attività commerciale, i quali rientrano tra i soggetti ammessi al concordato preventivo biennale. Nello specifico, atteso che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 13 del 2024, il valore della produzione netta proposto al contribuente è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, e 8 del decreto legislativo 15



dicembre 1997, n. 446, mentre la determinazione del valore della produzione netta degli enti non commerciali è disciplinata dall'articolo 10 del predetto decreto n. 446 del 1997, si è inteso modificare l'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo n. 13 del 2024 inserendovi anche il riferimento all'articolo 10 del decreto legislativo Irap.

L'articolo 3, comma 1, lettera g), sostituisce l'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 del 2024, relativo alla determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale. La disposizione semplifica la metodologia di calcolo degli acconti prevedendo che, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, l'acconto delle imposte sui redditi, se calcolato secondo il c.d. metodo storico (ossia sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente), è maggiorato di un importo pari a una percentuale (15 per cento) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente, rettificato secondo quanto previsto nei precedenti articoli 15 e 16; analogamente, l'acconto IRAP è maggiorato di un importo pari al (3 per cento) della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo d'imposta precedente, rettificato secondo quanto previsto nel precedente articolo 17.

In tali eventualità, la maggiorazione degli acconti è versata integralmente entro il termine per il pagamento della seconda rata degli acconti medesimi.

Invece, se il versamento degli acconti avviene secondo il c.d. metodo previsionale (ossia sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso), la maggiorazione non è dovuta e la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordati e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

L'articolo 3, comma 1, lettera h), modifica l'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, relativo alle cause di esclusione dal concordato, inserendovi dopo la lettera b), le lettere c) e d), che prevedono le seguenti nuove cause di esclusione dal regime:

- l'adesione del contribuente al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 (lett. c)
- la circostanza che la società risulti interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale (lett. d).

L'articolo 3, comma 1, lettera i), modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024, aggiungendo, dopo il comma 3, il comma *3-bis*, mediante il quale si prevede che nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

L'articolo 3, comma 1, lettera l), modifica l'articolo 24, comma 2 del decreto legislativo n. 13 del 2024, relativo alle cause di esclusione dal concordato preventivo biennale per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, aggiungendovi, dopo le parole "*all'articolo 11*" le seguenti "*comma 1, lettera a) e b)*". Per l'effetto, si specifica che non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale, tra l'altro, i contribuenti che non posseggono i requisiti per l'applicazione degli



indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 10, comma 2, o per i quali sussiste una delle cause di esclusione dal regime di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).

L'**articolo 3, comma 1, lettera m)**, sostituisce l'articolo 31 del decreto legislativo n. 13 del 2024, relativo alla determinazione degli acconti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario. La disposizione semplifica la metodologia di calcolo degli acconti prevedendo che, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, l'acconto delle imposte sui redditi, se calcolato secondo il c.d. metodo storico (ossia sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente), è maggiorato di un importo pari a una percentuale [12% ovvero del 4% nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge n. 190 del 2014] della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta.

In tali eventualità, la maggiorazione degli acconti è versata integralmente entro il termine per il pagamento della seconda rata degli acconti medesimi.

Invece, se il versamento degli acconti avviene secondo il c.d. metodo previsionale (ossia sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso), la maggiorazione non è dovuta e la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordati e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

L'**articolo 3, comma 1, lettera n)**, ha modificato l'articolo 37 del decreto legislativo n. 13 del 2024, relativo al differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato, inserendovi, al comma 1, in fine, un ulteriore periodo mediante il quale si prevede che per il 2024, primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

L'**articolo 3, comma 1, lettera o)**, infine, abroga l'articolo 38 del decreto legislativo n. 13 del 2024 relativo alla revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap e disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli indici sintetici di affidabilità fiscale.



Relazione tecnica

Art. 1

(Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo)

L'articolo 1 del presente decreto apporta modifiche alla disciplina relativa al regime di adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recentemente modificato con il decreto legislativo 221/2023, in attuazione della delega per la riforma fiscale.

Il **comma 1, lettera a)** introduce una disposizione di carattere sanzionatorio per le ipotesi in cui venga rilasciata una certificazione infedele, rinviando alla disciplina prevista per la certificazione tributaria o "visto pesante". La norma disciplina, inoltre, i casi di infedeltà della certificazione e stabilisce che in caso di certificazione infedele l'Agenzia dell'entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce.

La misura non determina effetti, trattandosi di modifiche procedurali.

Il **comma 1, lettera b), numero 1**, revisiona la disciplina in materia di "gestione delle questioni riferibili a precedenti periodi di imposta al momento di accesso al regime" contenuta nell'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 128/2015, introdotta dal D.Lgs. 221/2023, estendendo alla comunicazione spontanea di fattispecie precedenti all'ingresso al regime il medesimo regime premiale previsto per le comunicazioni preventive. La disposizione prevede, inoltre, che le suddette comunicazioni contengano gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148, nonché l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente.

Alla disposizione in commento non si ascrivono effetti finanziari, in quanto non suscettibile di generare scostamenti rispetto al flusso annuale stabilmente considerato ai fini delle previsioni del bilancio dello Stato, a titolo di entrate relative alle sanzioni irrogabili a legislazione vigente.

Ciò in quanto la volontaria disclosure riguarda, come espressamente indicato dalla normativa, "rischi fiscali", non già quindi violazioni certe della normativa tributaria ma fattispecie dubbie, di natura eminentemente interpretativa, rispetto alle quali sussiste il "rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento" (c.f.r. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 101573 del 26 maggio 2017), e che solo potenzialmente sarebbero state trasfuse in avvisi di accertamento, ove intercettate autonomamente dall'Amministrazione finanziaria.

Inoltre, va evidenziato che la cd, penalty protection opera solo se la condotta virtualmente punibile sia stata oggetto di puntuale e specifica comunicazione da parte del contribuente, ciò cui consegue il versamento della maggior imposta dovuta in relazione alla fattispecie. Ne deriva che al venir meno della sanzione, corrisponde sempre il recupero della maggior imposta che viene recuperata a tassazione.



Ciò, fermo restando il potere di irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento per le violazioni non dichiarate e che emergano in sede dell'ordinaria attività di controllo pianificata dell'Amministrazione finanziaria, che prevede una limitata percentuale di soggetti sottoposti a verifica.

Pertanto, trova conferma quanto già affermato nella Relazione tecnica al decreto legislativo n. 221 del 2023, in cui con riferimento al beneficio sanzionatorio allora previsto per le comunicazioni spontanee di fattispecie pregresse (riduzione a metà delle sanzioni), è stato osservato che:

“La volontaria disclosure operata dai contribuenti aderenti al regime, attraverso comunicazioni contenenti una descrizione chiara ed esaustiva della questione prospettata e delle motivazioni per cui si ravvisa l'esistenza di un rischio fiscale, metterà, infatti, l'Agenzia delle entrate nelle condizioni di operare un controllo più celere ed efficiente delle posizioni segnalate, con conseguente contrazione dei tempi medi di esecuzione dell'attività di controllo e possibilità, per l'Amministrazione finanziaria di liberare risorse da dedicare alla verifica di posizioni considerate a più alto rischio fiscale.

A ciò si aggiunga che la volontaria disclosure delle posizioni fiscali segnalate consentirà di sottoporre a controllo fattispecie che sarebbero state solo eventualmente intercettate con i tradizionali strumenti di controllo e che i dati e notizie acquisiti nelle suddette comunicazioni consentiranno all'Agenzia delle entrate di disporre di maggiori e più accurate informazioni sul contribuente”.

In questo contesto, giova sottolineare anche che l'applicazione del regime della *penalty protection* in sostituzione della precedente previsione di riduzione a metà delle sanzioni sortirà, ragionevolmente, l'effetto di incentivare la volontaria *disclosure* dei contribuenti ammessi, potenziando ulteriormente l'istituto e gli effetti positivi sopra indicati.

Trova, quindi, conferma anche in questa sede quanto già affermato nell'Analisi di Impatto della Regolamentazione del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (istitutivo del Regime) ove, nel sottolineare che l'intervento normativo non avrebbe comportato nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica, è stato osservato che:

“per la collettività l'intervento potrà comportare la riduzione del gettito afferente la componente dello stesso costituita dalle sanzioni che può essere ampiamente bilanciata dagli effetti sul gettito derivanti dall'incremento dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che aderiranno al regime”.

Va, infine, osservato che il rischio di utilizzo strumentale dell'istituto da parte di contribuenti i quali, sapendo già di poter beneficiare, mediante l'accesso al regime, della disapplicazione delle sanzioni rispetto ad eventuali violazioni commesse, adottassero volontariamente comportamenti aggressivi o opportunistici nei confronti del Fisco, può essere ragionevolmente escluso dal fatto che la norma non introduce un generale regime di impunità rispetto a eventuali violazioni pregresse, ma una *penalty protection* selettivamente applicata ai soli rischi oggetto di comunicazione, nonché dalla previsione, contenuta nello schema di decreto, secondo cui le comunicazioni non possono essere effettuate qualora il contribuente



abbia avuto formale conoscenza di accessi ispezioni e verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.

Il comma 1, lettera b), numero 2, modifica l'articolo 6, comma 4, escludendo la rilevanza penale, ai sensi dell'articolo 4 del D. lgs. 74/2000 delle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale, comunicati preventivamente all'Agenzia delle entrate nell'ambito delle interlocuzioni in seno al regime, precisando che la comunicazione all'Amministrazione finanziaria non costituisce notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.

Viene peraltro esplicitato quanto già desumibile dal vigente ordinamento, cioè che l'esimente penale non è riconosciuta per le violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti.

Alla disposizione, pertanto, non si ascrivono effetti.

La norma contenuta nel **comma 1, lettera b), numero 3**, disciplina la decorrenza della disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 6, sempre del decreto legislativo 128/2015 avente ad oggetto l'esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi richiesti dai rappresentanti dei Gruppi IVA dei soggetti aderenti al regime, stabilendo che non è dovuta la polizza per i rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto.

La misura non determina effetti trattandosi di aspetti procedurali, peraltro in linea con la prassi dell'Amministrazione finanziaria. Trova conferma anche in questo caso quanto già affermato nella Relazione tecnica al decreto legislativo n. 221 del 2023, che qui si intende integralmente richiamata.

Va, inoltre, osservato che la disposizione in oggetto ampliando le ipotesi di esonero dalla prestazione della garanzia determinerà un risparmio di spesa per l'Amministrazione finanziaria, riconducibile al minor costo dei ristori dovuti ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 novembre 2017, n. 167 a mente della quale *“Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 38-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che richiedono un rimborso dell'IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari alla 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma è versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta”*. In questa materia, peraltro, sta consolidandosi un indirizzo giurisprudenziale rispetto al quale l'Agenzia delle entrate risulta spesso soccombente e condannata alla rifusione delle spese processuali.

Le disposizioni contenute nel **comma 1, lettera b), numero 4**, sono finalizzate a coordinare le disposizioni che prevedono le riduzioni dei termini di decadenza del potere accertativo per i soggetti al regime di adempimento collaborativo con quella, pari a due anni, prevista per i contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. In particolare, l'intervento intende coordinare le riduzioni



dei termini di decadenza dell'azione accertatrice, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 6), del decreto legislativo 221/2023 nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale è certificato da professionisti indipendenti e che abbiano ottenuto la certificazione tributaria con quella, pari a due anni, prevista per i contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500 di cui dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilendo che le citate riduzioni non sono cumulabili.

La misura non determina effetti, trattandosi di un intervento di coordinamento, volto, peraltro, a scongiurare una riduzione eccessiva dei termini di decadenza dell'azione accertatrice a favore dei soggetti che intendessero aderire ad entrambe i regimi opzionali.

Le disposizioni contenute nel **comma 1, lettera c)**, modificano la normativa in materia di requisiti soggettivi di ingresso al regime, prevedendo che l'accesso al regime per le imprese appartenenti ai gruppi sia riconosciuto ai soggetti che fanno parte del gruppo inteso in senso civilistico (attualmente il concetto di gruppo è declinato in termini di appartenenza al medesimo "consolidato nazionale ex articolo 117 e seguenti del TUIR").

L'intervento ha l'obiettivo di uniformare i criteri di accesso alla prassi prevalente nei gruppi, i quali tendono ad adottare un assetto organizzativo coerente per tutte le loro società e ad impostare un sistema di controllo del rischio fiscale con un indirizzo univoco e integrato da parte delle varie unità operative, spesso gestito da un'unica funzione con responsabilità trasversali.

Può ritenersi, al riguardo che, conformemente a quanto già chiarito nella relazione tecnica al decreto legislativo n. 221 del 2023 (nonché nella relazione relativa al decreto istitutivo del regime di adempimento collaborativo), a proposito delle disposizioni che incidono sui requisiti soggettivi di ingresso al regime ampliando la platea dei contribuenti ammissibili, *"l'eventuale riduzione del gettito afferente la componente dello stesso costituita dalle sanzioni possa ritenersi ampiamente bilanciata dagli effetti sul gettito derivanti dall'incremento dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che aderiranno ai suddetti regimi e dalla semplificazione ed efficientamento delle relative attività di controllo"*.

Alla misura, pertanto, non si ascrivono effetti finanziari.

Le disposizioni contenute nel **comma 1, lettera d)**, estendono il regime della *penalty protection* amministrativa anche ai rischi comunicati mediante interpello da parte dei soggetti aderenti al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.

La norma dispone, inoltre, l'"esclusione della rilevanza penale del fatto di reato" per le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati preventivamente all'Agenzia delle entrate nell'ambito delle interlocuzioni in seno al regime, in luogo di una "causa di non punibilità", in coerenza con quanto proposto per i soggetti in *cooperative*.

La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



In particolare, conformemente a quanto già chiarito nella relazione tecnica al decreto legislativo n. 221 del 2023 (nonché nella relazione relativa al decreto istitutivo del regime di adempimento collaborativo), l'eventuale riduzione del gettito afferente la componente dello stesso costituita dalle sanzioni può ritenersi ampiamente bilanciata dagli effetti sul gettito derivanti dall'incremento dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che aderiranno al regime opzionale di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 128 del 2015.

“L'attività di interlocuzione preventiva sui rischi comunicati dai contribuenti comporterà, infatti, una presumibile riduzione della necessità di agire attraverso i tradizionali poteri di controllo con conseguente contrazione del numero di accertamenti emessi nei confronti di tali soggetti e del conseguente contenzioso e possibilità, per l'Amministrazione finanziaria di liberare risorse da dedicare al controllo delle posizioni a più alto rischio fiscale.

Da ultimo va osservato che il rischio di presentazioni di istanze pretestuose e finalizzate all'accesso ai benefici sotto l'aspetto sanzionatorio, con conseguenti effetti negativi sulla stessa funzionalità dell'Agenzia delle entrate, può essere ragionevolmente escluso dall'operatività della previsione, contenuta nello schema di decreto, secondo cui i benefici premiali non si applicano in caso di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e nelle ipotesi in cui il comportamento tenuto dall'istante non è esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione della comunicazione”.

In questo contesto l'applicazione del regime della **penalty protection** in sostituzione della precedente riduzione a un terzo delle sanzioni si propone lo scopo di incentivare ulteriormente la volontaria *disclosure* dei contribuenti ammessi, potenziando gli effetti positivi sopra indicati.

Le disposizioni contenute nell'**articolo 1, comma 2**, pongono a carico dei soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 221/2023, esonerati dal rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* del decreto legislativo 128/2015, un obbligo di attestare con cadenza triennale l'efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La misura non determina effetti, trattandosi di modifiche procedurali.

L'articolo 1, comma 3, revisiona la disciplina in materia di gestione delle questioni riferibili a precedenti periodi di imposta al momento di accesso al regime, rendendola applicabile anche ai soggetti già ammessi al regime alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 221/2023. In particolare, la disposizione estende ai soggetti già aderenti al regime alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo il regime premiale previsto dall'articolo 6, comma 3-*ter* del decreto legislativo 128/2015 per la segnalazione rischi relativi a periodi di imposta precedenti all'ingresso nel regime, stabilendo che, per tali soggetti, il termine di 120 giorni entro cui effettuare le suddette comunicazioni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla disposizione in commento non si ascrivono effetti finanziari.



Trova conferma, anche in questa occasione, quanto sopra affermato con riferimento al beneficio sanzionatorio previsto per le comunicazioni spontanee di fattispecie pregresse. In particolare, tale disposizione si pone in linea con la volontà del Legislatore di intendere nell'ambito del regime di adempimento collaborativo, il controllo di tipo tradizionale come un momento eventuale del rapporto con il contribuente, favorendo forme di interlocuzione preventiva avanzata, tese a esplicitare la pretesa erariale attraverso moduli consensuali e partecipativi.

Sotto tale profilo, la norma assume la valenza di una definizione anticipata ed accelerata di posizioni fiscali - per le quali sarebbe prevista, a normativa vigente, la normale procedura di accertamento da parte degli uffici finanziari - suscettibile di produrre effetti positivi sul gettito prudenzialmente non quantificati ma tali da compensare, anche in termini di anticipazione temporale dei relativi recuperi, l'esclusione delle sanzioni applicabili.

La volontaria disclosure operata dai contribuenti aderenti al regime, attraverso comunicazioni contenenti una descrizione chiara ed esaustiva della questione prospettata e delle motivazioni per cui si ravvisa l'esistenza di un rischio fiscale, metterà, infatti, l'Agenzia delle entrate nelle condizioni di operare un controllo più celere ed efficiente delle posizioni segnalate, con conseguente contrazione dei tempi medi di esecuzione dell'attività di controllo e possibilità, per l'Amministrazione finanziaria di liberare risorse da dedicare alla verifica di posizioni considerate a più alto rischio fiscale.

A ciò si aggiunga che la volontaria disclosure delle posizioni fiscali segnalate consentirà di sottoporre a controllo fattispecie che sarebbero state solo eventualmente intercettate con i tradizionali strumenti di controllo e che i dati e notizie acquisiti nelle suddette comunicazioni consentiranno all'Agenzia delle entrate di disporre di maggiori e più accurate informazioni sul contribuente.

In questo contesto, l'applicazione del regime delle comunicazioni pregresse anche ai soggetti già aderenti al regime, oltre a risolvere una potenziale disparità di trattamento degli stessi rispetto ai nuovi aderenti, si propone lo scopo di incentivare ulteriormente la volontaria *disclosure* dei contribuenti ammessi, potenziando gli effetti positivi sopra indicati.

Quanto al rischio di comportamenti strumentali, si ritiene che gli stessi possano essere ragionevolmente esclusi dalla previsione, contenuta nello schema di decreto, secondo cui le comunicazioni non possono essere effettuate qualora il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi ispezioni e verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.

Infine, può essere anche escluso il rischio che la norma produca l'effetto di rimettere nei termini, per effettuare la disclosure su posizioni pregresse, contribuenti nei confronti dei quali sia già scaduto il termine previsto dall'articolo 6 comma 3-ter del decreto legislativo n. 128 del 2015, come modificato dal d.lgs n. 221 del 2023 (i.e. 120 giorni dal Provvedimento di ammissione al regime). Ciò in quanto dalla ricognizione effettuata dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle entrate risulta che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultano ancora esserci stati nuovi ingressi nel regime di soggetti potenzialmente destinatari della disciplina contenuta nel citato comma 3-ter.



Art. 2

(Modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari)

La disposizione di cui al **comma 1**, interviene sul termine entro cui sono resi disponibili i programmi informatici per gli indici sintetici di affidabilità fiscale, sostituendo, all'articolo 9-bis del DL 50/2017, il comma 5-bis inserito dall'articolo 7 del DL 1/2024. In particolare, si prevede che i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale siano resi disponibili entro il 15 aprile del periodo d'imposta successivo a quello cui sono riferibili.

Al riguardo, con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, la disposizione non determina effetti tenuto conto del suo tenore procedurale.

Le disposizioni di cui ai **commi 2 e 3**, intervengono in materia di versamenti periodici IVA. In particolare, la prima modifica prevede che il versamento dell'IVA a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre, anche se di importo inferiore al limite di euro 100, è effettuato entro la scadenza del 16 gennaio dell'anno successivo. La precisazione si è resa necessaria in quanto la disposizione introdotta dal decreto legislativo 1/2024, avendo previsto il termine ultimo per i versamenti periodici mensili IVA di importo inferiore a 100 euro entro il 16 dicembre, di fatto non poteva essere applicata per il mese di dicembre. Con l'intervento in esame viene apportata la correzione riproponendo nei fatti quanto era previsto dalla legislazione previgente al decreto legislativo 1/2024.

La seconda modifica, invece, attiene i versamenti trimestrali: anche in questo caso il correttivo ristabilisce la legislazione previgente all'intervento del decreto delegato 1/2024, riportando al 16 novembre il termine ultimo entro cui effettuare il versamento dell'IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi tre trimestri dell'anno, nell'ipotesi in cui l'importo dovuto sia inferiore al limite di euro 100.

Al riguardo si evidenzia che dalle modifiche in esame non derivano effetti in termini finanziari in quanto entrambi gli interventi rappresentano correzioni di disposizioni inapplicabili e ancora non attuate con riguardo alla parte modificata.

La proposta, ai **commi 4 e 5**, intende estendere, a decorrere dal 2025, l'accesso alla dichiarazione precompilata relativa ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione, tra i quali rientrano i redditi di lavoro autonomo e d'impresa, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (tra cui le società tra professionisti); tali soggetti potranno accedere, previa delega da parte del contribuente, alle dichiarazioni dei redditi precompilate per le quali non è previsto l'obbligo di rilascio del visto di conformità. Altresì, alla lettera b), si prevede che le certificazioni contenenti esclusivamente redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo per l'esercizio di arte o professione abituale siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui il reddito è stato prodotto, laddove il termine era fissato, precedentemente, al 31 ottobre, tale modifica ha l'obiettivo di consentire l'utilizzo dei dati contenuti nelle citate certificazioni ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata che sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile.



Dal punto di vista strettamente finanziario, non si ascrivono effetti tenuto conto della natura procedurale della modifica normativa in oggetto.

La proposta di cui al **comma 6, lettera a)**, intende revisionare i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali come previste oggi dall'articolo 11 del D. lgs. n. 1/2024. In particolare, la norma agisce sul termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di imposte sui redditi e dell'IRAP che viene spostato dal 30 settembre al 31 ottobre, già dall'anno in corso 2024; per la presentazione delle dichiarazioni IRES, tale termine è fissato all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (lettera a). Inoltre, si modifica anche la data di inizio per la presentazione delle dichiarazioni di imposte sui redditi e dell'IRAP, oltre che la presentazione del modello 770, anticipandola al 15 aprile, dal prossimo 2025. La disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata rimane fissata al 30 di aprile.

Dal punto di vista strettamente finanziario, non si ascrivono effetti tenuto conto della natura procedurale della norma, che mira a semplificare e agevolare le presentazioni delle dichiarazioni fiscali con l'estensione dei loro termini temporali ma non incide sull'ammontare del debito tributario.

La disposizione di cui al **comma 6, lettera b)**, interviene all'articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, il quale amplia il contenuto conoscitivo dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate dei contribuenti al fine di precisare che il "cassetto fiscale" espone anche alcuni dati, relativi al medesimo contribuente, che sono comunicati all'Agenzia delle entrate da altri soggetti, come, ad esempio, le certificazioni uniche.

Al riguardo, con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, la disposizione non determina effetti tenuto conto del carattere procedurale della stessa.

La disposizione di cui al **comma 6, lettera c)**, interviene all'articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 concernente la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi giornalieri anonimi per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, al fine di prevede che la suddetta memorizzazione abbia ad oggetto, i corrispettivi giornalieri.

Al riguardo, con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, la disposizione non determina effetti considerato il carattere procedurale della stessa.

Art. 3

(Modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale)

L'articolo 3 del decreto in esame apporta alcune modifiche al Titolo II del decreto legislativo 13/2024, recante «Disciplina del Concordato preventivo biennale».

Si rileva preliminarmente che le modifiche non modificano in alcun modo gli aspetti caratterizzanti l'istituto del CPB.

Si ritiene che siano, pertanto, richiamabili in toto, in questa sede, le argomentazioni esposte nella relazione tecnica al decreto legislativo n. 13 del 2024, nella quale pur riconoscendo la



capacità di determinare effetti positivi di gettito all'introduzione dell'istituto del CPB, tuttavia, prudenzialmente gli stessi non sono stati ascritti.

Nello specifico, le lettere **a), b), l) e m) del comma 1**, contengono disposizioni di natura meramente procedurale alle quali, pertanto, non si ascrivono effetti di gettito.

Le lettere **c), h) e j) del comma 1**, prevedono, per SOGGETTI ISA e FORFETARI, ulteriori cause di esclusione al concordato preventivo biennale. Delimitando in modo più puntuale il perimetro dei contribuenti che possono accedere al CPB vengono evitati usi impropri dell'istituto finalizzati ad ottenere un indebito risparmio d'imposta, senza determinare effetti.

Le **lettere d), e) e f) del comma 1**, modificano i contenuti degli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 13 del 2024 in cui sono individuate le basi imponibili oggetto di concordato ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Al riguardo, si sottolinea che gli interventi modificativi hanno la finalità di meglio chiarire il perimetro oggettivo di applicazione dell'istituto evitando così errori applicativi e conflittualità tra Fisco e contribuenti, senza determinare effetti.

Le **lettere g) e m) del comma 1**, introducono, rispettivamente per SOGGETTI ISA e FORFETARI, modifiche al sistema di determinazione degli acconti atte a semplificarne i meccanismi e a rendere direttamente monitorabili e quantificabili gli effetti di gettito correlati all'introduzione del CPB.

Le disposizioni in esame non determinano effetti finanziari in termini di minori entrate, in quanto ai contribuenti sono offerte le medesime soluzioni (metodo storico o previsionale) previste dalla legislazione vigente per determinare l'ammontare degli acconti da versare per il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale; le somme dovute a titolo di acconto sono comunque versate entro l'esercizio solare di riferimento. In caso di utilizzo del c.d. metodo storico, è dovuta una maggiorazione forfettaria.

Nello specifico, con riguardo alla modifica proposta agli articoli 20 e 31 del decreto legislativo delegato, viene introdotto un nuovo meccanismo di calcolo dell'acconto per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale finalizzato, solo per il primo anno di applicazione dell'istituto, sia a semplificare l'adempimento per i contribuenti sia a monitorare le maggiori entrate ascrivibili a detto concordato preventivo. A tal fine verrà istituito un apposito codice tributo sul quale affluiranno le somme relative al versamento in acconto riferito al maggior reddito oggetto di concordato.

In particolare, il contribuente dovrà maggiorare l'acconto di un importo calcolato sulla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per l'anno 2023 e su tale differenza dovrà applicare un'aliquota del 15% (significativamente inferiore alle aliquote medie implicite osservate, ovvero equivalenti al rapporto tra imposta netta dovuta e reddito lordo prima dell'utilizzo delle perdite, nonché all'aliquota marginale media Irpef). Analogo meccanismo riguarda anche l'Irap per la quale l'aliquota prevista è del 3%. Prudenzialmente, la modifica introdotta comporta una riduzione delle maggiori somme che dovranno essere versate a titolo di acconto per coloro che aderiranno al concordato al fine di assicurare che, in sede di versamento a saldo, non emergano posizioni creditorie e quindi effetti negativi sulle entrate dell'anno 2025.



La **lettera i) del comma 1**, infine, prevedendo che, nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti, introduce una ulteriore garanzia per l'Erario, relativamente alle entrate derivanti dal CPB.

La **lettera n) del comma 1** differisce il termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato, inserendovi, al comma 1, in fine, un ulteriore periodo mediante il quale si prevede che per il 2024, primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. La misura non determina effetti di gettito, determinando un possibile slittamento dei versamenti, peraltro in linea con quanto già previsto a legislazione vigente, ferma restando la maggiorazione dello 0,40% applicata dall'Amministrazione finanziaria.

Il comma 1, lettera o), infine, abroga l'articolo 38 del decreto legislativo n. 13 del 2024 relativo alla revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap e quanto al termine per la messa a disposizione dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli indici sintetici di affidabilità fiscale, con finalità di coordinamento normativo stante la previsione dell'articolo 2. Pertanto, alla misura non si ascrivono effetti di gettito.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Titolo: schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

Amministrazione proponente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Referente ATN: Ufficio legislativo-finanze

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

La legge delega 9 agosto 2023, n. 111, relativa alla revisione del sistema tributario, indica all'articolo 17 i principi ed i criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo, nonché di potenziamento del regime di adempimento collaborativo.

In attuazione di detti principi e criteri direttivi sono stati emanati: il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo»; il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari»; il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale».

L'articolo 1, comma 6, della citata legge 9 agosto 2023, n. 111, delega inoltre il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della legge medesima, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo di essi.

Obiettivo del decreto in oggetto è quello di modificare e/o integrare le disposizioni contenute nei citati decreti delegati, al fine di meglio realizzare lo scopo – perseguito da detti decreti, in attuazione della delega e nel rispetto dei vincoli in essa contenuti - di razionalizzare l'intero sistema degli accertamenti tributari in un'ottica di incentivazione dell'adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie e del miglioramento dei rapporti tra i contribuenti e il Fisco.

Il provvedimento è coerente con il programma di Governo e con quanto previsto dalla legge delega 11 agosto 2023, n. 111.

2. Analisi del quadro normativo nazionale

Gli articoli dello schema di decreto in esame mirano ad apportare modifiche e/o integrazioni alla disciplina vigente in materia di adempimento collaborativo, adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

In particolare, l'attuale quadro normativo nazionale è composto:

- dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
- dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
- dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542;
- dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
- dall'articolo 4, comma 6-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo»;
- dal decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari»;
- dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»;

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Con l'**articolo 1** del presente decreto, in attuazione dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», sono apportate modifiche alla disciplina relativa al regime di adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Il citato regime era stato già oggetto di una profonda riforma, effettuata con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, sempre in attuazione della delega per la riforma fiscale.

Nello specifico, il comma 1 modifica gli articoli 4, 6, 7 e 7-bis del decreto legislativo n. 128 del 2015.

Il **comma 1, lettera a)** introduce una disposizione di carattere sanzionatorio per le ipotesi in cui venga rilasciata una certificazione, di cui all'articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo n. 128 del 2015, infedele, rinviando alla disciplina prevista per la certificazione tributaria o "visto pesante", dal decreto legislativo n. 241 del 1997. La norma disciplina anche i casi di infedeltà della certificazione, stabilendo che la stessa si considera infedele ove:

- a) è resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter del decreto legislativo n. 128 del 2015;
- b) non vi è corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente al certificatore stesso;
- c) il certificatore attesta falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti di cui al comma 1-ter del decreto legislativo n. 128 del 2015.

La norma prevede, inoltre, che in caso di certificazione infedele l’Agenzia delle entrate ne debba tenere conto ai fini dell’ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo.

Il comma 1, lettera b), numero 1, revisiona la disciplina in materia di gestione delle “questioni” riferibili a periodi di imposta precedenti al momento di accesso al regime, contenuta nell’articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera c), n. 3), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, estendendo alla comunicazione spontanea di fattispecie precedenti all’ingresso al regime il medesimo regime premiale previsto per le comunicazioni preventive. La disposizione prevede, altresì, che le suddette comunicazioni contengano gli elementi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148, nonché l’esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente.

Il comma 1, lettera b), numero 2, in aderenza ai criteri direttivi della legge delega n. 111 del 2023, con particolare riguardo al delitto di infedele dichiarazione previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, modificando l’articolo 6, comma 4, dispone una esclusione della rilevanza penale del fatto di reato per le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale, comunicati preventivamente all’Agenzia delle entrate nell’ambito delle interlocuzioni in seno al regime.

La norma contenuta nel **comma 1, lettera b), numero 3**, disciplina la decorrenza della disposizione contenuta nell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 5), ed avente ad oggetto l’esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi richiesti dai rappresentanti dei Gruppi IVA dei soggetti aderenti al regime, stabilendo che non è dovuta la polizza per i rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto.

Le disposizioni contenute nel **comma 1, lettera b), numero 4**, aggiungendo un comma 6-quinquies all’articolo 6, intendono coordinare le disposizioni che prevedono le riduzioni dei termini di decadenza del potere accertativo per i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo - il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale è certificato da professionisti indipendenti e che abbiano ottenuto la certificazione tributaria di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - con quella, pari a due anni, prevista per i contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500, di cui dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilendo che le citate riduzioni non sono cumulabili.

Le disposizioni contenute nel **comma 1, lettera c)**, che modifica l’articolo 7, comma 1-quater, è intesa a modificare la normativa in materia di requisiti soggettivi di ingresso al regime, prevedendo che l’accesso al regime per le imprese appartenenti ai gruppi sia riconosciuto ai soggetti che fanno parte del gruppo inteso in senso civilistico. In coerenza con i criteri direttivi della Legge delega n. 111 del 2023, la norma prevede, invece, che l’accesso al regime sia riconosciuto ai soggetti che fanno parte di un medesimo gruppo di imprese inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli

enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del Codice Civile.

Le disposizioni contenute nel **comma 1, lettera d)**, estendono il regime della *penalty protection* amministrativa anche ai rischi comunicati mediante interpello da parte dei soggetti aderenti al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, di cui all'articolo 7-bis. In coerenza con quanto proposto per i soggetti in cooperative, la norma dispone, altresì, l'esclusione della rilevanza penale del fatto di reato per le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati preventivamente all'Agenzia delle entrate nell'ambito delle interlocuzioni in seno al regime.

Le disposizioni contenute **nell'articolo 1, comma 2**, pongono a carico dei soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, esonerati dal rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo n. 128 del 2015, un obbligo di attestare con cadenza triennale l'efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Infine, **l'articolo 1, comma 3**, revisiona la disciplina in materia di gestione delle questioni riferibili a precedenti periodi di imposta al momento di accesso al regime, applicandola anche ai soggetti già ammessi al regime alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221. La disposizione estende ai soggetti già aderenti al regime alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, il regime premiale previsto dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 128 del 2015 per la segnalazione rischi relativi a periodi di imposta precedenti all'ingresso nel regime, stabilendo che, per tali soggetti, il termine di 120 giorni entro cui effettuare le suddette comunicazioni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In attuazione dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», con l'articolo 2 del presente decreto vengono apportate modifiche alle disposizioni sugli adempimenti tributari, già oggetto di revisione ad opera del decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari».

Nello specifico, **l'articolo 2, comma 1**, modifica il termine previsto dal vigente articolo 9-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di prevedere che, a decorrere dal 2025, i programmi informatici di ausilio per la compilazione degli ISA sono resi disponibili a partire dal 15 aprile (in luogo del 15 marzo).

L'articolo 2, comma 2, modifica l'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e, per l'effetto, apporta delle modifiche alla disciplina dei versamenti periodici IVA, prevedendo che il versamento dell'IVA a

debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre, anche se di importo inferiore al limite di euro 100, è effettuato entro la scadenza del 16 gennaio dell'anno successivo.

L'articolo 2, comma 3, modifica l'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, anticipando al 16 novembre - rispetto al 16 dicembre - il termine ultimo entro cui effettuare il versamento dell'IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi tre trimestri dell'anno, nell'ipotesi in cui l'importo dovuto sia inferiore al limite di 100 euro.

L'articolo 2, comma 4, apporta delle modifiche all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevedendo che, a decorrere dal 2025, l'accesso alla dichiarazione precompilata può essere effettuato - oltre che da un centro di assistenza fiscale o da un soggetto iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale - anche da uno degli altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (ad esempio, società tra professionisti).

L'articolo 2, comma 5, modifica l'articolo 4, comma 6-quinquies, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, aggiungendovi un ulteriore periodo, mediante il quale si prevede che, dal 2025, le certificazioni di cui al comma 6-ter dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

L'articolo 2, comma 6, apporta delle modifiche al decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.

In particolare:

- la lettera a) apporta modifiche all'articolo 11, fissando al 31 ottobre (in luogo del 30 settembre), già a partire dal 2024, il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP. Per i soggetti IRES il termine è fissato all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Invece, con le modifiche al comma 3, si prevede che le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, a partire dal 2025, possono essere presentate a partire dal 15 aprile. Resta fermo il termine del 30 aprile per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata. Analoga disposizione è prevista per il modello 770, che potrà essere presentato a partire dal 15 aprile di ciascun anno.
- la lettera b) sostituisce l'articolo 23, comma 1, mirando al rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale, chiarendo che l'area riservata del contribuente espone anche alcuni dati, atti e comunicazioni relativi al medesimo contribuente, che sono comunicati all'Agenzia delle entrate da altri soggetti, come, ad esempio, le certificazioni uniche.

- la lettera c) elimina dall'articolo 24, comma 1, le parole «dell'importo complessivo», per evitare dubbi interpretativi in merito al fatto che per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi giornalieri anonimi possa avvenire anche senza ricorrere ai registratori telematici o alla procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate ma, al ricorrere delle condizioni previste anche utilizzando soluzioni software installate su qualsiasi dispositivo che garantiscano la sicurezza e l'inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante detta modalità di pagamento.

Con l'**articolo 3** del decreto in commento, in attuazione dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», vengono apportate delle modifiche al Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13 recante «Disciplina del Concordato preventivo biennale».

In particolare, l'articolo 3 reca delle modifiche agli articoli 8, 9, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 31 e 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. Viene, infine, abrogato l'articolo 38 del medesimo decreto.

Nello specifico, l'**articolo 3, comma 1, lettera a)**, reca modifiche all'articolo 8, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 13 del 2024. Mediante la modifica effettuata all'articolo 8, comma 1, viene prorogata dal 1° aprile al 15 aprile la data entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, i programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato. Inoltre, viene sostituito l'articolo 8, comma 4, del decreto n. 13 del 2024, prevedendo che per l'anno 2024 i predetti programmi informatici sono resi disponibili rispettivamente entro il 15 giugno, per i soggetti di cui al Capo II, ed entro il 15 luglio per i soggetti di cui al Capo III.

L'articolo **3, comma 1, lettera b)**, sostituisce l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024. In particolare, viene previsto che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare possono aderire alla proposta di concordato entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Viene infine previsto che, per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.

L'articolo **3, comma 1, lettera c)** modifica l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, inserendovi le lettere c), d) ed e), mediante le quali sono previste ulteriori cause di esclusione dal concordato preventivo biennale. In particolare, l'accesso a tale misura è inibito i) ai contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta di concordato, hanno conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi,

comunque denominati, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni ; ii) ai contribuenti che hanno aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014; iii) alle società e gli enti che, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, risultino interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero le società di persone e le associazioni che risultino interessate da modifiche della compagine sociale.

L'articolo **3, comma 1, lettera d)**, modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 13 del 2024 - relativo la determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini del concordato preventivo biennale - mediante l'inserimento della lettera c), prevedendo che non vengono considerati nella determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini del concordato preventivo biennale i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque riferibili all'attività artistica o professionale di cui all' articolo 54, comma 1-quater del TUIR. Inoltre, viene apportata una modifica all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo n. 13 del 2024, per effetto della quale si prevede che il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1, determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro.

L'articolo **3, comma 1, lettera e)**, modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 13 del 2024, riguardante la determinazione del reddito d'impresa ai fini del concordato preventivo biennale, al fine di escludere ciò che non rientra nella gestione caratteristica dell'attività di impresa.

L'articolo **3, comma 1, lettera f)**, interviene sull'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, relativo alla determinazione del valore della produzione netta ai fini del concordato preventivo, con particolare riferimento agli enti non commerciali che svolgono attività commerciale, i quali rientrano tra i soggetti ammessi al concordato preventivo biennale. Nello specifico, atteso che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 13 del 2024, il valore della produzione netta proposto al contribuente è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mentre la determinazione del valore della produzione netta degli enti non commerciali è disciplinata dall'articolo 10 del predetto decreto n. 446 del 1997, si è inteso modificare l'articolo 17, comma ,1 del decreto legislativo n. 13 del 2024 inserendovi anche il riferimento all'articolo 10 del decreto legislativo Irap.

L'articolo **3, comma 1, lettera g)**, sostituisce l'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 del 2024, relativo alla determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale. La disposizione semplifica la metodologia di calcolo degli acconti prevedendo che, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, l'acconto delle imposte sui redditi, se calcolato secondo il

c.d. metodo storico, è maggiorato di un importo pari al 15 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente, rettificato secondo quanto previsto nei precedenti articoli 15 e 16; analogamente, l'acconto IRAP è maggiorato di un importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo d'imposta precedente, rettificato secondo quanto previsto nel precedente articolo 17. In tali eventualità, la maggiorazione degli acconti è versata integralmente entro il termine per il pagamento della seconda rata degli acconti medesimi.

Invece, se il versamento degli acconti avviene secondo il c.d. metodo previsionale, la maggiorazione non è dovuta e la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordati e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

L'articolo **3, comma 1, lettera h)**, modifica l'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, relativo alle cause di esclusione dal concordato, inserendovi le lettere c) e d), che prevedono quali nuove cause di esclusione dal regime: l'adesione del contribuente al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 e la circostanza che la società risulti interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero la società o l'associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale.

L'articolo **3, comma 1, lettera i)**, modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024, aggiungendo, dopo il comma 3, il comma 3-bis, mediante il quale si prevede che nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

L'articolo **3, comma 1, lettera l)**, modifica l'articolo 24, comma 2 del decreto legislativo n. 13 del 2024, relativo alle cause di esclusione dal concordato preventivo biennale per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, per specificare che non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale, tra l'altro, i contribuenti che non posseggono i requisiti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 10, comma 2, o per i quali sussiste una delle cause di esclusione dal regime di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).

L'articolo **3, comma 1, lettera m)**, sostituisce l'articolo 31 del decreto legislativo n. 13 del 2024, relativo alla determinazione degli acconti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario. La disposizione semplifica la metodologia di calcolo degli acconti prevedendo che, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, l'acconto delle imposte sui redditi, se calcolato secondo il c.d. metodo storico, è maggiorato di

un importo pari a una percentuale - 12% ovvero del 4% nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge n. 190 del 2014 - della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta. In tali eventualità, la maggiorazione degli acconti è versata integralmente entro il termine per il pagamento della seconda rata degli acconti medesimi.

Invece, se il versamento degli acconti avviene secondo il c.d. metodo previsionale, la maggiorazione non è dovuta e la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordati e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

L'articolo **3, comma 1, lettera n)**, ha modificato l'articolo 37 del decreto legislativo n. 13 del 2024, relativo al differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato, inserendovi, al comma 1, in fine, un ulteriore periodo mediante il quale si prevede che per il 2024, primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

L'articolo **3, comma 1, lettera o)**, infine, abroga l'articolo 38 del decreto legislativo n. 13 del 2024, relativo alla revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap e disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli indici sintetici di affidabilità fiscale.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi di cui all'articolo 118, primo comma della Costituzione.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento in via normativa è risultato indispensabile, attesa l'esigenza di intervenire su una disciplina contenuta in norme di legge.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non si è a conoscenza di progetti di legge su materia analoga.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Per le disposizioni del presente decreto non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea

Le misure introdotte sono compatibili con l'ordinamento comunitario.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

In relazione alle disposizioni del presente decreto, non si è a conoscenza di procedure di infrazione sulle materie oggetto della legge.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

La normativa recata dallo schema di decreto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le disposizioni dello schema di decreto in esame non introducono nuove definizioni normative.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi individuati nel testo sono corretti ed aggiornati.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Le disposizioni proposte ricorrono alla tecnica della novella attraverso modificazioni o integrazioni di disposizioni vigenti.

In particolare, si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa quanto:

- all'articolo 1, comma 1 che modifica gli articoli 4, 6 e 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
- all'articolo 1, comma 2 che modifica l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221;
- all'art. 2, comma 1 che modifica il comma 5-bis dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- all'art. 2, comma 2 che modifica l'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
- all'art. 2, comma 3 che modifica l'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542;
- all'art. 2, comma 4 che modifica l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
- all'art. 2, comma 5 che modifica l'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- all'art. 2, comma 6 che modifica gli articoli 11, 23 e 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1;
- all'art. 3, comma 1 che modifica gli articoli 8, 9, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 31 e 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti di disposizioni preesistenti; invece, l'articolo 3, comma 1, lett. o), del decreto in esame prevede l'abrogazione espressa dell'articolo 38 del decreto legislativo 2 febbraio 2024, n. 13.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

L'intervento normativo non presenta disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente tali disposizioni, fatta eccezione per la disposizione di all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3, in base alla quale *“Per i soggetti di cui al secondo periodo, l'esonero dalla prestazione di garanzia si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 221”*.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'**articolo 1, comma 2**, dello schema di decreto in esame, laddove integra l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità con cui deve essere attestata l'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la valutazione degli impatti economico-finanziari derivanti dalle disposizioni previste dal provvedimento sono stati utilizzati i dati e le informazioni rivenienti dalle banche dati nella disponibilità dell'amministrazione finanziaria; non si ritengono necessarie ulteriori elaborazioni statistiche.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante “schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”.

Amministrazione competente: Ministero dell’economia e delle finanze

Referente AIR: Ufficio Legislativo-Finanze

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “ Delega al Governo per la riforma fiscale”, all’articolo 1, comma 6, dispone che: «Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo»;

Quanto sopra premesso, il presente decreto legislativo apporta modifiche alla disciplina in materia di adempimento collaborativo, adempimenti tributari e concordato preventivo biennale, già profondamente riformati a seguito dei decreti legislativi di attuazione della legge delega, ovvero:

- il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo»;
- il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari»;
- il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disciplina del Concordato preventivo biennale»;

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il presente decreto, all’articolo 1, apporta modifiche alla disciplina relativa al regime di adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Il citato regime era stato già oggetto di una profonda riforma, effettuata con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, in attuazione dei principi e criteri direttivi fissati dall’articolo 17 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111. I principi e criteri direttivi che hanno ispirato la riforma sono volti a implementare il livello di compliance tra contribuente e Amministrazione finanziaria, al fine di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra le parti.

In particolare, attraverso l’istituto dell’adempimento collaborativo è consentito all’Amministrazione finanziaria di venire a conoscenza tempestivamente di operazioni potenzialmente rischiose dal punto di vista tributario. Tale istituto richiede l’impegno del contribuente di dotarsi di un sistema

certificato di controllo del rischio fiscale, con il vantaggio di ottenere un sollecito e preventivo esame della propria posizione, nonché una riduzione dei controlli successivi e degli eventuali contenziosi con l'Amministrazione finanziaria. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Nel contesto antecedente alle modifiche apportate dal citato decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, tale regime è stato destinato ai soggetti in possesso dei requisiti posti dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ossia dotati di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Sempre in base alla disciplina antecedente alle modifiche introdotte dal presente decreto, l'adesione al regime in argomento comporta il beneficio della riduzione delle sanzioni amministrative per le operazioni soggette a rischi di natura fiscale comunicate previamente all'Agenzia delle entrate, a condizione che vengano rispettati i diversi doveri previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, tra i quali:

- l'istituzione e il mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale;
- l'adozione di un comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;
- un riscontro alle richieste della Agenzia delle entrate nel più breve tempo possibile;
- la promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.

Mediante le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, il legislatore, al fine di dare attuazione agli obiettivi individuati dall'articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111, ossia l'estensione soggettiva e il potenziamento del regime di adempimento collaborativo, ha inteso garantire una più ampia applicazione a tale istituto, che, in virtù di un'interlocuzione costante e preventiva tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente ammesso al regime, volta a una condivisa valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali, è ritenuto idoneo a produrre effetti virtuosi sia per i contribuenti che vi accedono, in termini di certezza nell'applicazione delle norme tributarie e di effetti premiali che discendono dal regime, sia per l'Amministrazione finanziaria, in termini di aumento del livello di adempimento spontaneo e, dunque, di minor necessità di intervenire in sede di controlli successivi.

A tal fine, il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, ha previsto quanto segue:

- l'accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto;
- l'accesso al regime dell'adempimento collaborativo anche a società, prive dei requisiti di ammissibilità, che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto possiede i requisiti di ammissibilità;
- l'introduzione della possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili;

- la possibilità di gestire nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche questioni riferibili a periodi d'imposta precedenti all'ammissione al regime;
- l'introduzione di nuove e più penetranti forme di contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale nonché il potenziamento degli effetti premiali connessi all'adesione al regime.

La novella legislativa interviene in tale contesto a modificare il decreto legislativo n. 128 del 2015 al fine di potenziare ed estendere l'ambito di applicazione del regime, nonché di rafforzare il rapporto di reciproca collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente.

In particolare, il comma 1 modifica gli articoli 4, 6, 7 e 7-bis del decreto legislativo n. 128 del 2015. In primo luogo, viene introdotta una disposizione di carattere sanzionatorio per le ipotesi in cui venga rilasciata una certificazione - di cui all'articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo n. 128 del 2015 - infedele, rinviando alla disciplina prevista per la certificazione tributaria o "visto pesante", dal decreto legislativo n. 241 del 1997.

La norma disciplina, inoltre, i casi di infedeltà della certificazione, stabilendo che la stessa si considera infedele ove:

- a) è resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 128 del 2015;
- b) non vi è corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente al certificatore stesso;
- c) il certificatore attesta falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti di cui al comma 1-ter del decreto legislativo n. 128 del 2015.

La norma prevede, inoltre, che in caso di certificazione infedele l'Agenzia dell'entrate ne debba tenere conto ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo.

Viene revisionata, inoltre, la disciplina in materia di "*gestione delle questioni riferibili a precedenti periodi di imposta al momento di accesso al regime*" contenuta nell'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 128 del 2015, estendendo alla comunicazione spontanea di fattispecie precedenti all'ingresso al regime il medesimo regime premiale previsto per le comunicazioni preventive.

La novella, in aderenza ai criteri direttivi della legge delega n. 111 del 2023, con particolare riguardo al delitto di infedele dichiarazione previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, modificando l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 128 del 2015 dispone una "*esclusione della rilevanza penale del fatto di reato*" per le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale, comunicati preventivamente all'Agenzia delle entrate nell'ambito delle interlocuzioni in seno al regime, piuttosto che una causa di non punibilità.

In coerenza con le previsioni dello stesso decreto legislativo n. 74 del 2000 e con lo spirito del regime, la norma esplicita quanto già indirettamente desumibile dal precedente impianto normativo, cioè che l'esimente penale non è riconosciuta per le violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti.

Viene aggiunto un comma 6-quinquies all'articolo 6 del decreto legislativo n. 128 del 2015, al fine di coordinare le riduzioni dei termini di decadenza dell'azione accertatrice, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 6), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, nei confronti

dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale è certificato da professionisti indipendenti e che abbiano ottenuto la certificazione tributaria di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con quella, pari a due anni, prevista per i contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500, di cui dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilendo che le citate riduzioni non sono cumulabili.

Un'ulteriore modifica riguarda l'articolo 7, comma 1-*quater*, del decreto legislativo n. 128 del 2015 ed è intesa a modificare la normativa in materia di requisiti soggettivi di ingresso al regime, prevedendo che l'accesso al regime per le imprese appartenenti ai gruppi sia riconosciuto ai soggetti che fanno parte del gruppo inteso in senso civilistico (attualmente il concetto di gruppo è declinato in termini di appartenenza al medesimo consolidato nazionale ex articolo 117 e seguenti del TUIR).

In coerenza con i criteri direttivi della Legge delega n. 111 del 2023, la norma prevede, invece, che l'accesso al regime sia riconosciuto ai soggetti che fanno parte di un medesimo gruppo di imprese inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del Codice Civile. Questo intervento ha l'obiettivo di ampliare le possibilità di accedere al regime per "trascinamento", riconoscendo la prassi prevalente nei gruppi, i quali tendono ad adottare un assetto organizzativo coerente per tutte le loro società e ad impostare un sistema di controllo del rischio fiscale con un indirizzo univoco e integrato da parte delle varie unità operative, spesso gestito da un'unica funzione con responsabilità trasversali.

Tra le modifiche apportate con il decreto legislativo in esame vi è l'estensione del regime della *penalty protection* amministrativa anche ai rischi comunicati mediante interpello da parte dei soggetti aderenti al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, di cui all'articolo 7-*bis* del decreto legislativo n. 128 del 2015. In coerenza con quanto proposto per i soggetti in regime di adempimento collaborativo, la norma dispone, altresì, l'esclusione della rilevanza penale del fatto di reato per le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati preventivamente all'Agenzia delle entrate nell'ambito delle interlocuzioni in seno al regime, in luogo di una causa di non punibilità.

Viene stabilito un obbligo di attestare con l'efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a carico dei soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, esonerati dal rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 128 del 2015.

Infine, viene estesa ai soggetti già aderenti al regime alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, il regime premiale previsto dall'articolo 6, comma 3-*ter* del decreto legislativo n. 128 del 2015 per la segnalazione dei rischi relativi a periodi di imposta precedenti all'ingresso nel regime, stabilendo che, per tali soggetti, il termine di 120 giorni entro cui effettuare le suddette comunicazioni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Con l'articolo 2 del presente decreto vengono apportate modifiche alle disposizioni sugli adempimenti tributari, già oggetto di revisione ad opera del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1. Le modifiche prevedono, in linea generale, differimenti e allineamenti di termini e scadenze

periodiche o semplificazione di adempimenti tributari, proseguendo nell'opera di razionalizzazione e semplificazione delle norme che disciplinano tale materia, in attuazione dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 2 modifica il termine previsto dal vigente articolo 9-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di prevedere che, a decorrere dal 2025, i programmi informatici di ausilio per la compilazione degli ISA sono resi disponibili a partire dal 15 aprile (in luogo del 15 marzo). Il problema da affrontare è l'allineamento dei termini iniziali per la disponibilità dei programmi informatici per la compilazione degli ISA, per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo e per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Il comma 2 dell'articolo 2 interviene sull'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, che disciplina il versamento dell'importo della differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso il contribuente e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In base alla disciplina che il presente decreto intende modificare, il versamento deve avvenire entro il giorno 16 di ciascun mese nei modi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e se l'importo dovuto non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. In base alle disposizioni del presente decreto legislativo, il versamento dell'IVA e il debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre, anche se di importo inferiore al limite di euro 100, è effettuato entro la scadenza del 16 gennaio dell'anno successivo.

Invece, il comma 3 dell'articolo 2 interviene sull'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, che disciplina il termine entro cui effettuare il versamento dell'IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi tre trimestri dell'anno, nell'ipotesi in cui l'importo dovuto sia inferiore al limite di 100 euro. In base alla disposizione che il presente decreto legislativo intende modificare, il predetto versamento deve essere effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il presente decreto legislativo, invece, anticipa al 16 novembre (ossia alla scadenza ordinaria del terzo trimestre) il termine ultimo entro cui effettuare il versamento dell'IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi tre trimestri dell'anno, nell'ipotesi in cui l'importo dovuto sia inferiore al limite di 100 euro.

Il problema, quindi, sotteso all'intervento di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, è l'esistenza dei termini differenti per il versamento dell'Iva dovuta, a seconda che l'importo dovuto sia superiore o inferiore alla soglia quantitativa di 100 euro.

Con l'articolo 2, comma 4, sono apportate modifiche all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con la previsione per cui, a decorrere dal 2025, l'accesso alla dichiarazione precompilata può essere effettuato, oltre che da un centro di assistenza fiscale o da un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale, anche da uno degli altri soggetti

incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (ad esempio, società tra professionisti).

La disposizione si inserisce, quindi, in un contesto normativo e sociale che, negli ultimi anni, ha potenziato ed esteso l'utilizzo della dichiarazione precompilata.

Il comma 5 dell'articolo 2 interviene sulla normativa in tema di dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta contenuta nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, aggiungendo al comma 6-*quinquies*, secondo periodo, del citato articolo 4, un ulteriore periodo. In particolare, si prevede che, dal 2025, le certificazioni di cui al comma 6-ter dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

L'articolo 2, al comma 6, apporta poi delle modifiche ad alcune disposizioni del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante una razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, che si era posto l'obiettivo di: promuovere la collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, favorire l'adempimento spontaneo, semplificare e razionalizzare gli adempimenti tributari, ridurre gli oneri burocratici a carico di imprese e professionisti, potenziare la digitalizzazione dei servizi fiscali rivolti ai contribuenti, semplificare i versamenti offrendo la possibilità di utilizzare una più ampia gamma di strumenti di pagamento presenti sul mercato.

Si tratta di modifiche che tengono conto di alcune osservazioni degli operatori in materia, sempre al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e migliorare i livelli di tax compliance.

In particolare:

- la lettera a) apporta modifiche all'articolo 11 del decreto 1 del 2024, fissando al 31 ottobre (in luogo del 30 settembre), già a partire dal 2024, il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP. Per i soggetti IRES il termine è fissato all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Invece, si prevede che le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, a partire dal 2025, possono essere presentate a partire dal 15 aprile (in luogo del 1° aprile). Resta fermo il termine del 30 aprile per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata. Analoga disposizione è prevista per il modello 770, che potrà essere presentato a partire dal 15 aprile di ciascun anno;
- la lettera b) sostituisce l'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2024, chiarendo che l'area riservata del contribuente espone anche alcuni dati, atti e comunicazioni relativi al medesimo contribuente, che sono comunicati all'Agenzia delle entrate da altri soggetti, come, ad esempio, le certificazioni uniche;
- la lettera c) elimina dall'articolo 24, comma 1, del citato decreto n. 1 del 2024 le parole «dell'importo complessivo», prevedendo che per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi giornalieri anonimi possa avvenire anche senza ricorrere ai registratori telematici o alla procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate ma, al ricorrere delle condizioni previste

anche utilizzando soluzioni software installate su qualsiasi dispositivo che garantiscano la sicurezza e l'inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante detta modalità di pagamento.

Con l'articolo 3 del decreto in esame, in attuazione dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», vengono apportate modifiche al Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disciplina del Concordato preventivo biennale».

Il CPB destinato ai soggetti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, assoggettati agli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) e residenti nel territorio dello Stato, è applicabile anche per i soggetti che aderiscono al regime forfetario e comporta l'impegno del contribuente di accettare e rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione, oltre che i dati dichiarati dai contribuenti.

In caso di adesione al CPB, sono considerati irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nonché dei contributi previdenziali obbligatori, eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.

Viene previsto, altresì, che l'adesione al concordato comporta, per i periodi di imposta oggetto dello stesso, l'esclusione dagli accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Infine, è prevista la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non abbia correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore a prestabilite soglie ritenute significative ovvero abbia commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità.

Il legislatore, attraverso le modifiche alla disciplina di tale istituto, prosegue l'opera di riforma del procedimento di accertamento, nell'ottica di promuovere lo sviluppo di nuovi istituti in grado di prevenire *ex ante* l'evasione fiscale, razionalizzare gli obblighi dichiarativi, innalzare la *tax compliance*, favorire l'adempimento spontaneo e migliorare il rapporto di fiducia e collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti.

In particolare, l'**articolo 3** reca modifiche agli articoli 8, 9, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 31 e 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. Viene, infine, abrogato l'articolo 38 del medesimo decreto.

Innanzitutto, viene disposta una razionalizzazione dei termini entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, i programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato e di quelli entro i quali il contribuente può aderire alla proposta stessa.

Sono poi previste nuove cause di esclusione, per cui l'accesso al CPB è inibito ai contribuenti che

- i*) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta di concordato hanno conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
- ii*) ai contribuenti che hanno aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, in tal modo eliminando la possibilità che un soggetto aderisca alla proposta di concordato definita per una

tipologia di contribuente diversa da quella a cui appartiene realmente il soggetto; *iii*) per le società e gli enti che, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, risultino interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero le società di persone e le associazioni che risultino interessate da modifiche della compagine sociale .

Per quanto riguarda la determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini del concordato preventivo biennale, è stata inserita una modifica che intende escludere nella determinazione del reddito di lavoro autonomo ciò che non rientra nella gestione caratteristica ovvero i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali.

Parallelamente, con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa ai fini del concordato, allo scopo di escludere quanto non rientra nella gestione caratteristica dell'impresa sono esclusi dal reddito oggetto di concordato, oltre le minusvalenze e sopravvenienze passive, anche le perdite su crediti. Inoltre, al fine di escludere dal reddito oggetto di concordato tutte le componenti di reddito afferenti la partecipazione in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del TUIR, facendo riferimento solo agli utili o ai dividendi di cui all'art. 89 del TUIR, non sono considerati gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 o all'articolo 116 del citato testo unico, ovvero utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del citato testo unico. Ai fini dell'individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta degli enti non commerciali, poiché la stessa è disciplinata dall'articolo 10 del decreto n. 446 del 1997, si è inteso modificare l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, inserendovi anche il riferimento all'articolo 10 del decreto legislativo Irap.

Viene semplificata, inoltre, la metodologia di calcolo degli acconti prevedendo che, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, l'acconto delle imposte sui redditi, se calcolato secondo il c.d. metodo storico (ossia sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente), è maggiorato di un importo pari al 15 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente, rettificato secondo quanto previsto nei precedenti articoli 15 e 16; analogamente, l'acconto IRAP è maggiorato di un importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo d'imposta precedente, rettificato secondo quanto previsto nel precedente articolo 17. In tali eventualità, la maggiorazione degli acconti è versata integralmente entro il termine per il pagamento della seconda rata degli acconti medesimi.

Invece, se il versamento degli acconti avviene secondo il c.d. metodo previsionale (ossia sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso), la maggiorazione non è dovuta e la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordati e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Quanto alle cause di cessazione dal regime del CPB, per i soggetti ISA vengono aggiunte le seguenti nuove cause di esclusione dal regime:

- l'adesione del contribuente al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;

- la circostanza che la società risulti interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero la società o l'associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale.

Inoltre, in caso di decadenza dal concordato viene introdotta una disposizione con la quale si precisa che restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, si specifica che non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale - oltre ai contribuenti che non posseggono i requisiti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 10, comma 2 - anche quelli per i quali sussiste una delle cause di esclusione dal regime di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).

Anche per i soggetti che aderiscono al regime forfetario è stata modificata e semplificata la disciplina degli acconti. La metodologia di calcolo degli acconti prevede che, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, l'acconto delle imposte sui redditi, se calcolato secondo il c.d. metodo storico (ossia sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente), è maggiorato di un importo pari a una percentuale - 12% ovvero del 4% nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge n. 190 del 2014 - della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta.

In tali eventualità, la maggiorazione degli acconti è versata integralmente entro il termine per il pagamento della seconda rata degli acconti medesimi.

Invece, se il versamento degli acconti avviene secondo il c.d. metodo previsionale (ossia sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso), la maggiorazione non è dovuta e la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordati e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Viene modificato anche l'articolo 37 del decreto legislativo n. 13 del 2024, relativo al differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato, inserendovi, al comma 1, in fine, un ulteriore periodo mediante il quale si prevede che per il 2024, primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Infine, l'articolo 3, comma 1, lettera o), abroga l'articolo 38 del decreto legislativo n. 13 del 2024 relativo alla revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap e disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli indici di affidabilità fiscale.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Le modifiche disposte con il decreto legislativo in esame perseguono, dunque, l'obiettivo di integrare, razionalizzare e semplificare talune disposizioni contenute nei decreti di attuazione della

delega fiscale in materia di adempimento collaborativo, adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

L'**articolo 1** apporta modifiche alla disciplina relativa al regime di adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, già oggetto di una profonda riforma effettuata con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, in attuazione dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 17 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111 (Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo), con l'introduzione di misure volte ad incentivare l'adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso:

1) il potenziamento del regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, volto a:

1.1) accelerare il processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto, provvedendo a dotare, con progressivo incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse;

1.2) consentire l'accesso all'applicazione del regime dell'adempimento collaborativo anche a società, prive dei requisiti di ammissibilità, che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto possiede i requisiti di ammissibilità, a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;

1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria;

1.4) prevedere la possibilità di gestire nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche questioni riferibili a periodi d'imposta precedenti all'ammissione al regime;

1.5) introdurre nuove e più penetranti forme di contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale, con particolare riguardo alla risposta alle istanze di interpello o agli altri pareri, comunque denominati, richiesti dai contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo, prevedendo anche la necessità di un'interlocuzione preventiva rispetto alla notificazione di un parere negativo;

1.6) prevedere procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportino la necessità di effettuare ravvedimenti operosi;

1.7) prevedere l'emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell'amministrazione e dei contribuenti;

1.8) prevedere che l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, sia preceduta da un periodo transitorio di osservazione, al termine del quale si determina la fuoriuscita o la permanenza nel regime;

1.9) potenziare gli effetti premiali connessi all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo prevedendo, in particolare:

1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino all'eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;

1.9.2) l'esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali;

1.9.3) la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;

1.9.4) istituti speciali di definizione, in un predeterminato lasso temporale, del rapporto tributario circoscritto, in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti;

2) per i soggetti di minori dimensioni, l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo:

2.1) l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili;

2.2) l'irrelevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi;

2.3) l'applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica;

2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non ha correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore in misura significativa rispetto al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità;

3) l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche

per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del numero 1), anche in merito alla semplificazione degli adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali.

L'**obiettivo**, in via generale, dell'**articolo 1** è quello di prevenire e ridurre i fenomeni evasivi ed elusivi, incentivare e promuovere la trasparenza e la *compliance*, promuovere un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente, correlato a una maggiore certezza giuridica in merito alle questioni fiscali rilevanti, attraverso il potenziamento del regime di adempimento collaborativo.

Per quanto concerne gli obiettivi specifici, volti al raggiungimento delle richiamate finalità di rango generale, si espone quanto segue.

Con riferimento all'**articolo 1** del presente decreto l'**obiettivo specifico** consiste nell'ampliamento della portata applicativa e dell'appetibilità del regime di adempimento collaborativo, sia mediante revisione dei requisiti di accesso sia mediante il potenziamento dei benefici premiali, in linea con i principi dettati dall'articolo 17, comma 1, lettera g), della legge delega per la riforma fiscale.

In particolare, venendo alle singole disposizioni, l'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, del presente decreto, che introduce una disposizione di carattere sanzionatorio per le ipotesi in cui venga rilasciata una certificazione infedele, ha quale **obiettivo specifico** quello di contrastare condotte strumentali in relazione alla certificazione avente ad oggetto il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui devono munirsi i soggetti ai fini dell'accesso al regime.

L'**articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1**, nell'estendere alla comunicazione spontanea di fattispecie precedenti all'ingresso al regime il medesimo trattamento premiale (ossia l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie) previsto per le comunicazioni preventive, persegue, quale **obiettivo specifico**, quello di incentivare l'adempimento spontaneo e di incrementare il numero delle adesioni, in un'ottica di potenziamento del regime e dei relativi effetti premiali, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera g), numeri 1.9 e 1.91, della legge delega per la riforma fiscale.

L'**articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2**, del presente decreto nell'introdurre l'esclusione della rilevanza penale, in luogo della causa di non punibilità, del reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 74/2000 per le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale, comunicati preventivamente all'Agenzia delle entrate nell'ambito delle interlocuzioni in seno al regime, ha quale **obiettivo specifico** quello di dare attuazione all'articolo 17, comma 1, lettera g), n. 1.9.2), della legge n. 111/2023, allo scopo ultimo di quello di incentivare l'adempimento spontaneo e di incrementare il numero di aderenti al regime. La disposizione, laddove sancisce che la sopra descritta non rilevanza penale non è riconosciuta per le violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti mira ad assicurare coerenza rispetto alle previsioni del decreto legislativo n. 74 del 2000 e allo spirito del regime di adempimento collaborativo.

La norma contenuta nell'**articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3**, del presente decreto che rende applicabile anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 221, l'esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi

richiesti dai rappresentanti dei Gruppi IVA dei soggetti aderenti al regime, persegue l'**obiettivo** di rafforzare i benefici derivanti dall'adesione al regime di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g), n. 1.9, della legge n. 111/2023, al fine di incrementarne l'appetibilità.

La disposizione di cui all'**articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4**, del presente decreto ha l'**obiettivo specifico** di coordinare le normative che prevedono le riduzioni dei termini di decadenza del potere accertativo, stabilendo la non cumulabilità delle riduzioni previste per i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo con quella, pari a due anni, disposta per i contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.

L'intervento di cui all'**articolo 1, comma 1, lettera c)**, del presente decreto che modifica i requisiti soggettivi di accesso al regime, prevedendo che l'accesso al regime per le imprese appartenenti ai gruppi sia riconosciuto ai soggetti che fanno parte del gruppo inteso in senso civilistico, anziché in termini di appartenenza al medesimo consolidato fiscale nazionale, ha l'**obiettivo** di ampliare le possibilità di accedere al regime per "trascinamento", in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera g), n. 1.2), della legge n. 111/2023, recependo la prassi prevalente nei gruppi, i quali tendono ad adottare un assetto organizzativo coerente per tutte le loro società e ad impostare un sistema di controllo del rischio fiscale con un indirizzo univoco e integrato da parte delle varie unità operative.

L'**articolo 1, comma 1, lettera d)**, del presente decreto, nell'estendere, al di fuori delle ipotesi di condotte simulatorie o fraudolente, il regime della non applicazione delle sanzioni amministrative anche ai rischi comunicati mediante interpello da parte dei soggetti aderenti al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e l'esclusione della rilevanza penale del fatto di reato, in luogo della causa di non punibilità, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati preventivamente all'Agenzia delle entrate nell'ambito delle interlocuzioni in seno al regime, persegue l'**obiettivo specifico**, in aderenza con i criteri individuati dall'articolo 17, comma 1, lettera g), n. 1.9.1) e n. 1.9.2), della legge n. 111/2023, di incentivare l'adesione al suddetto regime opzionale.

Le disposizioni contenute nell'**articolo 1, comma 2**, del presente decreto, che pongono a carico dei soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 221/2023 (esonerati dal rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo n. 128/2015) un obbligo di attestazione con dell'efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, ha l'**obiettivo specifico** di assicurare il corretto utilizzo del regime e la relativa permanenza, riducendo il rischio di comportamenti strumentali.

L'**articolo 1, comma 3**, del presente decreto, che estende ai soggetti già aderenti al regime alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 221/2023 il regime premiale previsto per la segnalazione dei rischi relativi a periodi di imposta precedenti all'ingresso nel regime, oltre a risolvere una potenziale disparità di trattamento degli stessi rispetto ai nuovi aderenti, persegue l'**obiettivo** di incentivare ulteriormente l'adempimento spontaneo dei contribuenti ammessi, consentendo all'Agenzia delle entrate di operare un controllo più celere ed efficiente delle posizioni segnalate e che solo in via eventuale sarebbero state intercettate con i tradizionali strumenti di controllo.

L'articolo 2 apporta modifiche alle disposizioni sugli adempimenti tributari, già oggetto di revisione ad opera del decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1. La disposizione attua i principi e i criteri direttivi stabiliti dall'articolo 16, comma, lettere da a) a q) della legge 9 agosto 2023, n. 111. L'obiettivo, in via generale, è, quindi, quello di razionalizzare gli obblighi dichiarativi posti a carico dei contribuenti, consentire una maggiore semplificazione del sistema tributario, migliorare la *tax compliance* attraverso un'armonizzazione dei diversi termini degli adempimenti tributari.

Pertanto:

- l'articolo 2, comma 1, intende allineare i termini iniziali per la disponibilità dei programmi informatici per la compilazione degli ISA, per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo e per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi;
- l'articolo 2, commi 2 e 3, invece, risponde all'obiettivo specifico di non differenziare i termini per il versamento dell'Iva, a prescindere che l'importo dovuto sia superiore o inferiore alla soglia quantitativa di 100 euro;
- l'articolo 2, comma 4, persegue il fine di incentivare l'utilizzo della dichiarazione precompilata;
- l'articolo 2, commi 5 e 6, apportando alcune modifiche al calendario fiscale e chiarendo la portata di alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 1 del 2024, intendono operare una semplificazione di termini e procedure che tenga conto delle esigenze di contribuenti e operatori.

L'articolo 3 apporta modifiche al Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «disciplina del Concordato preventivo biennale», in attuazione dei principi e criteri direttivi fissati dal citato articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale».

L'obiettivo, in via generale, del legislatore è, dunque, quello di apportare miglioramenti in termini di gestione all'istituto e limitare talune possibili incertezze applicative, pur tenendo fermi i principi cardine individuati dalla delega. Le modifiche, anzitutto, interessano i termini per aderire alla proposta di concordato, spostandoli al 31 luglio.

Allo stesso tempo, il decreto correttivo interviene sui presupposti soggettivi di accesso e permanenza nell'istituto, prevedendo ulteriori cause di esclusione dalla proposta di concordato:

- per i soggetti che nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta abbiano conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
- per le società ed enti che nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, risultino interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero le società di persone e le associazioni che risultino interessate da modifiche della compagine sociale;
- per i contribuenti che abbiano aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario.

Si mira così a scongiurare la possibilità che un soggetto aderisca ad una proposta di concordato definita per una tipologia di contribuente diversa da quella a cui appartiene realmente il soggetto.

Quanto alle cause di cessazione dal regime di concordato, relativamente ai soggetti ISA, vengono aggiunte due nuove cause di esclusione dal regime: l'adesione del contribuente al regime forfetario,

e la circostanza che la società risulti interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero la società o l'associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale.

Ulteriore rettifica alla disciplina prevede che non vengano considerati, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini della proposta di concordato, i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale di cui all' articolo 54, comma 1-quater del TUIR.

L'obiettivo in questo caso è di circoscrivere il computo del reddito oggetto di concordato alla gestione caratteristica dell'attività, escludendo dalla determinazione ciò che non rientra in tale gestione caratteristica. Analogamente, per quanto concerne il reddito d'impresa, il decreto in commento rettifica la determinazione dello stesso ai fini del concordato preventivo biennale, per escludere gli elementi non rientranti nella gestione caratteristica dell'attività d'impresa.

Ciò si traduce nell'esclusione dal computo, oltre che delle minusvalenze e sopravvenienze passive, anche delle perdite su crediti. Inoltre, non sono considerati gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, o in un GEIE, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 o all'articolo 116 TUIR, ovvero utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del citato testo unico.

Il fine è di escludere dal reddito oggetto di concordato tutte le componenti di reddito afferenti alla partecipazione in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del TUIR, facendo riferimento solo agli utili o ai dividendi di cui all'articolo 89 del TUIR.

Ancora, la disciplina del concordato viene rimaneggiata con riguardo alla metodologia di calcolo degli acconti. Allo scopo di semplificare si prevede che, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, l'acconto delle imposte sui redditi, qualora calcolato secondo il c.d. metodo storico, sia maggiorato di un importo pari al 15 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente, rettificato; analogamente, l'acconto IRAP si intende maggiorato di un importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo d'imposta precedente, rettificato secondo quanto previsto nel precedente articolo 17. Qualora il versamento degli acconti avvenga di contro seguendo il c.d. metodo previsionale (sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso), la maggiorazione non si intende dovuta e la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordati e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Anche per i soggetti che aderiscono al regime forfetario il legislatore è intervenuto uniformemente, con l'obiettivo di semplificare la disciplina degli acconti. In questo caso, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, l'acconto calcolato secondo il c.d. metodo storico è maggiorato di un importo pari a una percentuale (del 12% o del 4%) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta. Se il versamento degli acconti avviene secondo il c.d. metodo previsionale, la maggiorazione non è invece dovuta, se la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordati e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Rilevante, infine, la disposizione che prevede ora, nel caso di decadenza dal concordato, che restino dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Indicatori, ai fini del riscontro sul grado di raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, potranno essere la maggiore adesione al regime di adempimento collaborativo e al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale nonché l'incremento dell'adempimento spontaneo.

Sotto il profilo, invece, degli indicatori di tipo quantitativo si osserva quanto segue.

Per quanto concerne l'**articolo 1** del presente decreto, utili indicatori possono essere rinvenuti, ad esempio:

- a) nel numero di applicazioni della disciplina sanzionatoria introdotta per le ipotesi di certificazioni infedeli rilasciate (**articolo 1, comma 1, lettera a**);
- b) nel numero delle comunicazioni spontanee di fattispecie precedenti all'ingresso al regime e nel confronto con il numero delle medesime comunicazioni inviate in base alla normativa previgente (**articolo 1, comma 1, lettera b**), **numero 1**);
- c) nel numero dei nuovi soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo a seguito delle modifiche apportate dal presente decreto in termini di potenziamento degli effetti premiali e confronto con il numero degli aderenti sulla base della normativa previgente (**articolo 1, comma 1, lettera b**), **numeri 1 e 2**);
- d) nella misurazione delle comunicazioni preventive alle quali si applica la non rilevanza penale (**articolo 1, comma 1, lettera b**), **numero 2**);
- e) nell'incremento del numero dei Gruppi IVA aderenti al regime a seguito dell'estensione dell'esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi richiesti dai rappresentanti dei suddetti Gruppi nonché nell'aumento dei rimborsi richiesti e ottenuti da tali soggetti (**articolo 1, comma 1, lettera b**), **numero 3**);
- f) nel numero di nuovi soggetti aderenti al regime, a seguito dell'ampliamento delle possibilità di accedere al regime per "trascinamento" in ragione dell'appartenenza al gruppo inteso in senso civilistico (**articolo 1, comma 1, lettera c**);
- g) nel numero dei nuovi soggetti aderenti al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a seguito del potenziamento de relativi effetti premiali e confronto con il numero degli aderenti sulla base della normativa previgente (**articolo 1, comma 1, lettera d**);
- h) nella misurazione delle comunicazioni dei rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime da parte dei contribuenti già aderenti al regime alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 221/2023, a seguito dell'estensione ai predetti soggetti del novellato regime premiale previsto per le suddette segnalazioni e confronto con le comunicazioni effettuate in base alla disciplina antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto (**articolo 1, comma 3**).

In relazione all'**articolo 2**, l'unico indicatore di *output* potrebbe essere rappresentato dalle tempistiche con cui l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti i servizi digitali

per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate. In termini di *outcome*, invece, la norma si inserisce nell'alveo delle disposizioni idonee a ridurre il compliance gap, che viene annualmente misurato attraverso la Relazione annuale sull'Economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva che costituisce un allegato della NADEF.

Con riferimento all'**articolo 3**, utili indicatori potranno essere, tenendo conto delle modifiche apportate all'istituto, il numero complessivo di soggetti che aderiranno al concordato preventivo biennale, il numero complessivo di soggetti che aderiranno al concordato preventivo biennale, anche alla luce delle nuove cause di esclusione dalla procedura introdotte e del tentativo del decreto correttivo di circoscrivere il più possibile il computo dei redditi determinati ai fini del concordato alla gestione caratteristica dell'attività dei soggetti aderenti. Inoltre, si potrà tener conto, quale utile indicatore, del numero dei soggetti aderenti all'istituto ripartiti per singole categorie di soggetti destinatari, e della misurazione della riduzione del *tax gap* in relazione ai soggetti interessati dalle disposizioni.

Il raggiungimento degli obiettivi dei suddetti articoli può essere, altresì, desunto da indicatori di tipo qualitativo, volti a verificare il soddisfacimento di amministrazione e contribuenti destinatari.

OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Le opzioni di intervento ipotizzate sono state:

- opzione 0) (non intervento);
- opzione 1) (intervento normativo).

In linea generale, con riferimento **a tutte le disposizioni del presente decreto**, si osserva che l'opzione di non intervento lascerebbe immutato il quadro normativo esistente, senza consentire di apportare quelle modifiche e/o integrazioni utili a garantire una migliore e più efficace attuazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega.

Pertanto, si è ritenuto necessario agire con l'intervento normativo in esame.

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, tenuto conto dell'estrema specificità della delega legislativa sul punto, con la quale è stato indicato al Governo di intervenire, con modalità predeterminate nella medesima delega, su un istituto, quello dell'adempimento collaborativo, già esistente nell'ordinamento giuridico e già oggetto di riforma ad opera del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, si è ritenuto necessario agire con l'intervento normativo in esame al fine di realizzare in modo compiuto gli obiettivi di potenziamento del predetto regime in un'ottica di incentivazione dell'adempimento spontaneo dei contribuenti.

Con riferimento all'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, nel valutare le opzioni di intervento, si è tenuto conto della necessità di contrastare condotte strumentali in relazione alla certificazione avente ad oggetto il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui devono munirsi i soggetti ai fini dell'accesso al regime, al fine di assicurare il corretto utilizzo dell'istituto.

In relazione all'**articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1**, ai fini della valutazione preliminare, si è tenuto conto della necessità di introdurre una esimente dall'applicazione delle sanzioni

amministrative tributarie per i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente anche con riferimento a questioni attinenti a periodi d'imposta precedenti all'ammissione al regime.

Per quanto concerne l'**articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2**, in sede di valutazione delle opzioni, è stata presa in considerazione, per un verso, l'esigenza di introdurre l'esclusione delle sanzioni penali tributarie nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e, per l'altro verso, quella di esplicitare le fattispecie (simulatorie, fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti) per le quali la predetta esclusione non opera.

Con riferimento all'**articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3**, si è tenuto conto della necessità di potenziare gli effetti premiali connessi all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo con l'intento di incrementarne l'appetibilità.

Per quanto riguarda l'**articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4**, è stata presa in considerazione l'esigenza di coordinamento fra le normative che prevedono le riduzioni dei termini di decadenza del potere accertativo per i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo e quella prevista per i contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.

In relazione all'**articolo 1, comma 1, lettera c)**, valutate le diverse opzioni di intervento, si è scelto di incrementare la platea dei soggetti ammissibili al regime attraverso l'ampliamento delle possibilità di accedere al regime per "trascinamento".

Per quanto concerne l'**articolo 1, comma 1, lettera d)**, si è tenuto conto:

- della necessità di introdurre una esimente dall'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie anche per i rischi comunicati mediante interpello da parte dei soggetti aderenti al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
- della necessità di riconoscere l'esclusione della rilevanza penale del fatto di reato alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati preventivamente all'Agenzia delle entrate nell'ambito delle interlocuzioni in seno al suddetto regime opzionale;
- dell'esigenza di esplicitare le fattispecie (simulatorie, fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti) per le quali la summenzionata esclusione della rilevanza penale non opera.

Con riferimento all'**articolo 1, comma 2**, nel valutare le opzioni alternative, si è tenuto conto della necessità di superare le criticità, in termini di effetti discriminatori e a garanzia del corretto utilizzo del regime, connesse all'esonero dal rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo n. 128/2015 per i soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 221/2023.

Per quanto concerne l'**articolo 1, comma 3**, in sede di valutazione, si è preso in considerazione l'esigenza di risolvere una potenziale disparità di trattamento degli stessi rispetto ai nuovi aderenti e di incentivare ulteriormente l'adempimento spontaneo dei contribuenti ammessi al regime.

Con riferimento all'**articolo 2, comma 1**, nel valutare le opzioni di intervento, si è tenuto conto del criterio previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge delega fiscale, rivolto all'armonizzazione dei termini degli adempimenti tributari al fine di rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti.

Con riferimento all'**articolo 2, comma 2, e all'articolo 2, comma 3**, nel valutare le opzioni di intervento, si è tenuto conto della necessità di razionalizzazione dei versamenti tributari.

Con riferimento all'**articolo 2, comma 4 e all'articolo 2, comma 6, lettera c)**, nel valutare le opzioni di intervento, si è fatto riferimento agli strumenti tecnologici esistenti e a quelli che potevano essere potenziati al fine di perseguire i principi e i criteri direttivi individuati dall'articolo 16 della legge delega.

Con riferimento all'**articolo 2, comma 5, e all'articolo 2, comma 6, lettera a)**, nel valutare le opzioni di intervento, si è tenuto in considerazione la necessità di realizzare una maggiore armonizzazione e razionalizzazione degli obblighi certificativi e dichiarativi in ambito tributario.

Con riferimento all'**articolo 2, comma 6, lettera b)**, nel valutare le opzioni di intervento si è tenuto conto della possibilità di rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale, chiarendo che l'area riservata del contribuente espone anche dati, atti e comunicazione che sono comunicati all'Agenzia delle entrate da altri soggetti.

Con riferimento all'**articolo 3**, nel valutare le opzioni di intervento, si è tenuto conto anzitutto della necessità di rivedere e limitare alcuni aspetti di un istituto, il Concordato preventivo biennale, di recente introduzione.

In particolare, l'**articolo 3, comma 1, lettere a) b) ed n)**, nel disporre rispettivamente una proroga del termine entro cui sono messi a disposizione di contribuente e intermediario gli applicativi informatici per l'elaborazione della proposta di concordato, e dei termini entro cui aderire alla proposta stessa, rispondono all'esigenza di armonizzare tra loro tali termini e concedere dunque un più ampio margine temporale ai soggetti coinvolti nella procedura. Viene differito inoltre, il termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato, prevedendo, per il 2024, che sia possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Con riferimento all'**articolo 3, comma 1, lettere c) h) ed l)**, nel valutare le opzioni di intervento, si è tenuta in considerazione la necessità di dover integrare ulteriori cause di esclusione dall'istituto, rispetto a quelle originariamente previste, allo scopo di evitare un uso distorto o abuso dello stesso.

Con riferimento all'**articolo 3, comma 1, lettere d) ed e)**, nel valutare le opzioni di intervento, si è tenuto conto della volontà del legislatore di circoscrivere in modo più puntuale, sia con riferimento ai redditi d'impresa che a quelli di lavoro autonomo, il computo dei redditi oggetto di concordato alla gestione caratteristica dell'attività, escludendo dalla determinazione ciò che non rientra in tale gestione caratteristica.

Con riferimento all'**articolo 3, comma 1, lettera f)**, nel valutare le opzioni di intervento, ai fini di armonizzare e razionalizzare la normativa di riferimento, con riguardo alla determinazione del valore della produzione netta degli enti non commerciali, poiché la stessa è disciplinata dall'articolo

10 del decreto n. 446 del 1997, si è inteso modificare l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, integrandovi il riferimento all'articolo 10 del decreto legislativo Irap.

Con riferimento all'**articolo 3, comma 1, lettere g) ed m)**, nel valutare le opzioni di intervento, si è inteso procedere rispettivamente ad una razionalizzazione e semplificazione nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato, rispettivamente per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e per i soggetti che aderiscono al regime forfetario.

Con riferimento all'**articolo 3, comma 1, lettera i)**, nel valutare le opzioni di intervento, si è considerata la necessità di prevedere, nel caso di decadenza dal concordato preventivo biennale, che restino in ogni caso dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, qualora maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Con riferimento all'**articolo 3, comma 1, lettera o)**, nel valutare le opzioni di intervento, si è tenuto conto della necessità di armonizzare la normativa di riferimento, abrogando le previsioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 13 del 2024, relativo alla revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap e disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli indici di affidabilità fiscale.

3. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

In linea generale, i destinatari degli effetti del decreto legislativo in esame sono individuabili nella platea dei contribuenti e nell'Amministrazione finanziaria nel suo complesso e, in particolare, nelle Agenzie fiscali e nella Guardia di Finanza.

Potenziati **destinatari** dell'**articolo 1** sono le persone giuridiche dotate di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.

Nello specifico, l'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, ha come **destinatari** i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, esclusi quelli ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, in quanto esonerati dall'obbligo di certificazione, oltre all'Agenzia delle entrate.

L'**articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2**, ha come **destinatari** i soggetti già ammessi al regime alla data di entrata in vigore del presente decreto e i nuovi potenziali aderenti.

L'**articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3**, ha quali **destinatari** i rappresentanti dei Gruppi IVA e i Gruppi IVA ammessi al regime.

I destinatari dell'**articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4**, sono i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, oltre all'Agenzia delle entrate.

Con riferimento all'**articolo 1, comma 1, lettera c)**, i **destinatari** sono i contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2) e comma 2 del codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-*bis* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, del summenzionato decreto legislativo.

L'**articolo 1, comma 1, lettera d)**, ha quali **destinatari** i soggetti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e che optano per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ai sensi dell'articolo 7-*bis* del medesimo decreto legislativo.

I **destinatari** dell'**articolo 1, comma 2**, sono i soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221.

L'**articolo 1, comma 3**, ha come **destinatari** i soggetti già aderenti al regime alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221.

Per quanto concerne gli aspetti di natura **economica**, le modifiche introdotte dall'**articolo 1** del presente decreto, incentivando l'adesione al regime, ampliando la platea dei soggetti interessati e promuovendo la preventiva comunicazione dei rischi fiscali, consentono di prevenire l'evasione fiscale con conseguente preventiva "riscossione" delle imposte dovute. Inoltre, l'interlocazione costante tra contribuenti e fisco permette di assicurare una migliore certezza del diritto, con relative ricadute sotto il profilo degli investimenti da parte dei soggetti esteri. Effetti **economici** positivi derivanti dall'ampliamento della platea dei soggetti ammessi all'adempimento collaborativo e dal potenziamento degli effetti premiali possono esservi in termini di più semplice riscossione delle imposte dovute dai predetti soggetti, riduzione delle ipotesi di possibile contenzioso e, in generale, una più efficiente gestione dei rapporti con i contribuenti. Il raggiungimento degli obiettivi sopra rappresentati dovrà tenere conto anche dell'impatto **sociale** positivo dell'applicazione della novellata disciplina, in termini di migliore percezione da parte dei contribuenti del sistema fiscale caratterizzato da una maggiore collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuente e da un dialogo costante tra la parti sopracitate.

Con riferimento all'**articolo 2**, i destinatari sono individuabili negli uffici dell'Amministrazione finanziaria in via indiretta, posto che le disposizioni citate avranno effetti anche nei confronti della generalità dei contribuenti e dei loro intermediari, seppur con alcune specificazioni. Infatti, l'**articolo 2, comma 1**, ha come **destinatari** coloro a cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale, mentre l'**articolo 2, commi 2 e 3**, riguarda i soggetti passivi Iva. Con riferimento all'**articolo 2, comma 4**, la norma concerne gli incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 322/1997 anche se indirettamente ha effetti positivi su tutti i contribuenti, ampliando la possibilità di accedere alla dichiarazione precompilata. L'**articolo 2, comma 5**, si applica a coloro che certificano esclusivamente redditi di lavoro autonomo che rientrano nell'esercizio di un'arte o professione abituale. L'**articolo 2, comma 6**, ha una portata più ampia, in quanto riguarda la generalità dei contribuenti, fatta salva la lettera c) che si applica ai soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate.

L'**articolo 3**, che reca modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale, ha come destinatari, oltre all'Amministrazione finanziaria nel suo complesso, i soggetti di minore dimensione esercenti attività d'impresa, arti o professioni residenti nel territorio dello Stato. In particolare, la disciplina in esame si rivolge a due specifiche tipologie di contribuenti:

- soggetti tenuti all'applicazione degli *Indici sintetici di affidabilità fiscale* (ISA), di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (c.d. soggetti ISA);
- soggetti che aderiscono al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. "forfetari");

In termini numerici, la platea potenzialmente interessata è la seguente:

- i contribuenti che aderiscono al regime forfetario nel p.i. 2021 (dati desunti dal terzo fascicolo del modello REDDITI delle persone fisiche, quadro LM, SEZIONE II, Regime forfetario, Determinazione del reddito) sono n. 1.777.830;
- i contribuenti che applicano gli ISA nel p.i. 2021 (dati desunti dal modello ISA parte integrante dei modelli REDDITI) sono n. 2.541.448.

L'istituto del CPB ha effetti economici e sociali positivi sui soggetti destinatari, in quanto determina un risparmio di tempi e costi, contribuisce a rendere il sistema fiscale più equo, efficiente e trasparente, a beneficio dei contribuenti (imprese e professionisti), facilitando e promuovendo il rapporto di fiducia e collaborazione fra questi e l'amministrazione finanziaria. Inoltre, tale istituto consente fra le parti, di prevenire fenomeni evasivi e, anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie e dell'interoperabilità delle banche dati, di ridurre il rischio di falsi positivi, con impatti economici e sociali positivi sia per l'amministrazione finanziaria in termini di efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto all'evasione sia per i cittadini in termini di riduzione degli oneri su di essi gravanti.

Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto non sono individuabili significativi impatti di natura ambientale.

Si osserva, in ogni caso, che l'entrata in vigore delle stesse potrà contribuire a creare un sistema fiscale più equo, efficiente e trasparente, a beneficio dei contribuenti (persone fisiche nonché imprese e società). In particolare, il confronto costante con il contribuente, anche tramite istituti di prevenzione dell'evasione, nonché l'utilizzo delle nuove tecnologie possono ridurre il rischio di falsi positivi, con impatti economici e sociali sia per l'Amministrazione finanziaria che potrebbe ridurre il proprio "tempo-lavoro", sia per i cittadini che, in tal modo, sarebbero gravati di minori oneri.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

In linea generale, si osserva che gli interventi normativi inseriti nello schema di decreto non riguardano in modo specifico le PMI, pertanto, non vi sono impatti da evidenziare in relazione a tali soggetti.

In relazione all'**articolo 1**, si osserva quanto segue.

Le disposizioni di cui all'**articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), comma 2 e comma 3**, non riguardano le PMI in quanto si riferiscono ai soggetti che conseguono un volume di affari o di ricavi:

- a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
- b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
- c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'**articolo 1, comma 1, lettera d)**, intervenendo sull'*articolo 7-bis* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che consente di optare per il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale anche ai contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui all'*articolo 7*, può avere effetti specifici nei confronti delle PMI che decidano di aderire a tale regime opzionale, in particolare:

- in termini di prevenzione e riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale conseguente all'introduzione della preventiva comunicazione dei rischi fiscali;
- in termini di maggiore stabilità, conoscibilità e certezza per le attività imprenditoriali e di maggiore attrattività per gli investimenti, oltre ad una minore litigiosità con l'Amministrazione finanziaria nonché una minore esposizione all'attività di accertamento grazie al dialogo costante tra contribuenti e fisco;
- sotto il profilo degli effetti premiali derivanti dal regime opzionale.

D'altro canto, le stesse PMI dovranno sostenere gli oneri per dotarsi e mantenere adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili per l'implementazione del sistema di rilevazione, misura, gestione e controllo del rischio fiscale e per la certificazione di conformità da parte di professionisti indipendenti.

Tuttavia, gli interventi normativi inseriti nell'**articolo 3** del decreto legislativo sono suscettibili di produrre effetti anche sulle PMI, trattandosi di soggetti ricompresi nell'ambito dei destinatari delle menzionate disposizioni.

B. Effetti sulla concorrenza

Le disposizioni del presente decreto non hanno effetti negativi sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'**articolo 1**, le modifiche apportate al regime di adempimento collaborativo costituiscono un incentivo per le aziende che intenderanno realizzare nuovi investimenti in Italia, con conseguente nuove risorse e allocazioni di capitali, da cui normalmente discendono condizioni più favorevoli per il funzionamento concorrenziale dei mercati.

Tali effetti in materia di tutela della concorrenza risultano estendibili anche alle previsioni di cui all'**articolo 3**, poiché la possibilità di definire in via preventiva la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la certezza del carico fiscale e la relativa tranquillità in tema di controlli, costituiscono un incentivo per le aziende che intenderanno realizzare nuovi investimenti in Italia, con conseguenti nuove risorse e allocazioni di capitali, da cui normalmente discendono condizioni più favorevoli per il funzionamento concorrenziale dei mercati.

C. Oneri informativi

Con riferimento a tutti gli articoli del presente decreto, non si prevede l'introduzione di nuovi oneri informativi, tenuto conto che, in base all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2013, gli obblighi di natura fiscale non rientrano nei c.d. oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

In considerazione del fatto che la disciplina contenuta nell'intervento normativo in argomento non è stata emanata al fine di recepire direttive comunitarie, non sussiste, allo stato, la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

3.3 Motivazione dell'opzione preferita

Attesa la necessità dell'intervento normativo, con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto è stata scelta l'opzione che consentisse di apportare ai decreti delegati già emanati quelle modifiche e/o integrazioni utili e necessarie per garantire una migliore e più efficace realizzazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

Con riferimento agli **articoli 1 e 2**, la rivisitazione, in una logica di aumento della *compliance* fiscale, del sistema di accertamento è stata ritenuta la soluzione migliore per promuovere una maggiore efficienza sia all'interno della P.A. che nel rapporto con i cittadini, nella logica, altresì, di miglioramento in materia di procedimento accertativo e di adempimento spontaneo.

In particolare, l'**articolo 1**, si è ritenuto che le scelte operate fossero le più idonee ad aumentare le adesioni al regime di adempimento collaborativo e al regime opzionale di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ad assicurare il corretto utilizzo dello strumento, prevenendo e contrastando condotte illecite o strumentali, nonché a promuovere l'adempimento spontaneo dei contribuenti ammessi al regime.

Con riferimento all'**articolo 3**, l'introduzione di alcune modifiche al nuovo istituto del concordato preventivo biennale è stata ritenuta la soluzione più idonea a incentivare il corretto adempimento degli obblighi tributari attraverso l'attribuzione di effetti premiali, a promuovere la *tax compliance*, a conferire certezza del carico fiscale e a consentire una migliore programmazione e gestione delle attività esercitate dai soggetti destinatari.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'**articolo 1, comma 2**, dello schema di decreto in esame, laddove integra l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità con cui deve essere attestata l'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Le altre disposizioni del decreto, invece, non prevedono provvedimenti di attuazione.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio avviene attraverso l'utilizzo degli indicatori di cui al punto 2.2.

5. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

In relazione alle disposizioni contenute nel decreto nel suo complesso, risultano esser state consultate diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria, quali il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

6. PERCORSO DI VALUTAZIONE

Nel corso delle suddette consultazioni inerenti al percorso di valutazione non sono emersi particolari aspetti problematici relativamente alle disposizioni contenute nel decreto né, in generale, si è fatto ricorso a consulenze esterne.